

Leonida Tedoldi

PROFESSIONE, GIUSTIZIA, POSSIDENZA
LE PROFESSIONI LEGALI TRA LA FINE DELL'ANTICO REGIME
E IL PRIMO OTTOCENTO: I CASI DI BRESCIA E VERONA

1. Premessa	pag. 3
2. Le istituzioni giudiziarie e i ceti professionali legali dopo la fine della Repubblica veneta	« 6
3. La normativa di regolamentazione delle professioni legali durante l'età napoleonica	« 19
4. L'istituzione della Corte d'appello di Brescia	« 26
5. La formazione professionale.....	« 30
6. Da redditieri a borghesi	« 40
7. L'avvocatura e il diritto napoleonico.....	« 45

1. Premessa

L'analisi storica delle professioni è essenzialmente l'analisi del processo di professionalizzazione, cioè di una «socializzazione sulla base della competenza»¹, della costruzione di forme d'identità² di ceto, dell'organizzazione dell'offerta di servizi pubblici e della competizione per la conquista di aree funzionali³.

Focalizzare e analizzare, nel nostro caso, la presunta «modernità», cioè un processo di profondo cambiamento di strutture sociali, economiche e istituzionali tra l'antico regime e il primo Ottocento, risulta sempre complesso, anche se denso di molteplici opportunità interpretative⁴. Questo vale, senza dubbio, anche per lo studio delle professioni forensi ai confini occidentali della Terraferma veneta tra la fine della Repubblica di Venezia e la dominazione francese. La «ricaduta» della Rivoluzione sulle sfilacciate componenti della società dell'Italia settentrionale aveva provocato un forte, ma soprattutto rapido, cambiamento strutturale che avrebbe trasformato, non riformato, il ruolo stesso delle professioni esercitate nelle aule giudiziarie.

Bisogna, allora, ripartire da questi momenti di forte frattura - tra una società che sta agonizzando e una società in sviluppo cui venivano rapidamente imposte nuove regole - per ricostruire il percorso di professionalizzazione del «servizio legale» nella ex Terraferma veneta⁵. L'interesse scientifico per i forensi, a partire dalla seconda metà del Settecento, obbliga infatti ad una implicita riflessione sulla loro identità e soprattutto sul loro ruolo di intermediari sociali «privati» gestori di un servizio «pubblico» assai ramificato nel mondo cittadino d'antico regime. D'altro canto la specificità della realtà veneta si esprimeva in una situazione in cui i ceti professionali, in questo caso bresciani e veronesi, erano esclusi dalla

Abbreviazioni

ASBs = Archivio di stato di Brescia

ASVr = Archivio di stato di Verona

BCVr = Biblioteca Civica di Verona

BQ = Biblioteca Queriniana di Brescia

Per professioni legali si intende: l'avvocato, il quale arringava durante i processi e assisteva il cliente dal punto di vista teorico-giuridico e il procuratore che svolgeva tutto il lavoro «burocratico» di allestimento della causa. Quest'ultimo era denominato in antico regime causidico, sollecitatore e interveniente; durante la dominazione francese assumerà il nome di patrocinatore.

¹ M. Malatesta, *L'ordine professionale, ovvero l'espansione del paradigma avvocatizio*, in «Parolechiave», 2, 1997, p. 270.

² Per una rapida sintesi di questi argomenti cfr. A.M. Banti, *Borghesie delle «professioni». Avvocati e medici nell'Europa dell'Ottocento*, in «Meridiana», 18, 1993, pp. 14-17.

³ M. Santoro, *Avvocati, procuratori e notai dall'Unità alla Repubblica*, in *Storia d'Italia, Annali 10, I professionisti*, a cura di M. Malatesta, Torino 1996, p. 82 e A. Abbott, *The System of Profession*, Chicago 1988.

⁴ Cfr. su questi temi R. Boudon, *Il posto del disordine. Critica delle teorie del mutamento sociale*, Bologna 1988.

⁵ Cfr. Santoro, *Le trasformazioni in campo giuridico...*, cit., p. 86.

partecipazione politica alle istituzioni cittadine e soprattutto impediti, nella stragrande maggioranza dei casi, in un'ascesa sociale verso l'ottenimento dei titoli nobiliari e patrizi, a vantaggio di una oligarchia egemone nel potere istituzionale e sociale della vita comunitaria delle città soggette come Brescia e Verona.

Il foro era pur sempre un'istituzione viva nella città di Terraferma, e anche se non dava accesso a cariche politiche, poteva interpretare l'esigenza delle parti sociali cittadine «civili» di aspirare a una collocazione nei ranghi comunque alti della società.

In altre realtà, come quella torinese ad esempio, la scelta della facoltà di legge e l'esercizio della professione legale segnavano spesso l'ascesa di famiglie «civili» cittadine⁶ verso il titolo nobile e quindi l'immissione nell'amministrazione dello stato, e la loro successiva trasformazione, nel corso dei decenni, in «nobiltà di servizio» con una forte cultura dello stato⁷. Nelle città della Terraferma un simile percorso non poteva esplicarsi per la netta chiusura del patriziato urbano a ogni forma e tentativo di richiesta di immissione nelle istituzioni⁸.

Le differenze di strategia familiare delle classi di condizione civile della Terraferma, rispetto alle situazioni degli altri stati italiani, erano riposte proprio nel rapporto con il blocco oligarchico cittadino. Non vi era assolutamente ascesa sociale per i ceti professionali, salvo rari casi, verso il privilegio nobile o patrizio, e non vi era neppure una ramificata burocrazia da stato moderno che favorisse questa promozione sociale negli alti gradi della gerarchia istituzionale statale. Per questi motivi lo stato veneto racconta una storia diversa, rispetto a quella di Milano e dello Stato sabauda.

La Repubblica di Venezia si era caratterizzata per una gestione politico-istituzionale della Terraferma imperniata su una grande rete di rapporti diplomatici con le realtà cittadine, ma non aveva saputo costruire uno stato appoggiato su una solida base amministrativo-burocratica che legasse le autorità di governo centrali ai vari rami del potere diffuso nelle piccole e grandi comunità del dominio.

Uno di questi rami riguardava l'amministrazione della giustizia e quindi necessariamente i fori locali, dove più si intensificavano gli interessi sociali ed economici della città soggette. L'organo centrale veneziano di controllo di queste «anime» cittadine, rappresentato dalla magistratura dei Conservatori ed esecutori alle leggi, interveniva con scarsa efficacia, così come le altre autorità preposte alla regolamentazione dei fori locali del dominio; soltanto dalla fine degli anni sessanta del Settecento si assiste alla produzione di normativa tesa alla gestione politico-istituzionale dei fori civili delle grandi città della Terraferma, Brescia,

⁶ G. Ricuperati, *L'università di Torino nel Settecento*, in «Quaderni storici», n. 2, 1973, p. 593.

⁷ Idem, *Le avventure di uno stato «ben amministrato». Rappresentazioni e realtà nello spazio sabauda tra Ancien Régime e Rivoluzione*, Torino 1994, p. 213.

⁸ Avvocati come il bresciano Gian Battista Chiaramonti non avranno mai un riconoscimento nobile, né politico pur essendo personaggi in vista della cultura cittadina. Per questo Donati, *Mondo nobile e orientamenti politici nella Brescia del tardo '700*, in *Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo*, a cura di P. Corsini e D. Montanari, Brescia 1993.

Bergamo, Verona, Vicenza, Padova con decreti di riforma generale e soprattutto con indicazioni di esami per l'esercizio della professione per i procuratori⁹.

Durante l'età veneta vi era stata una netta separazione delle professioni legali tra l'attività procuratoria e avvocatizia fino alla fine della dominazione veneziana; li divideva una gerarchia sociale ben radicata nel mondo cittadino della Terraferma veneta. Inoltre non si assiste all'organizzazione di una rappresentanza collegiale professionale, come era stato per altre realtà cittadine¹⁰, ma il riconoscimento dell'esercizio della professione avviene attraverso l'appartenenza ad un ceto ben definito e solo in un secondo momento all'iscrizione ad un «elenco ufficiale» professionale.

Da un'altra prospettiva, quella della normativa decretata dai francesi e dal governo centrale milanese emerge una volontà di controllo dei forensi, ma nello stesso tempo risulta ben delineata anche l'esigenza dei governanti di organizzare in strutture, come il Consiglio di disciplina degli avvocati e la Camera dei procuratori, simili per alcuni versi agli ordini professionali, come noi li conosciamo, i legali esercitanti nelle istituzioni giudiziarie dello stato. Se da un lato si ottempera ad una strategia mirata alla convulsa situazione dei fori, dall'altra si riconoscono alcuni diritti professionali.

Questo duplice livello di indirizzo politico, accompagnato dalla formazione omogenea di entrambe le professioni (quindi una necessaria «accademizzazione» del procuratore con l'obbligo della laurea per l'esercizio della professione, impensabile in età veneta), innesca il percorso del consolidamento di una professionalizzazione «moderna» nitidamente coagulato intorno ad una diversa, per alcuni versi straordinaria, mutazione dei rapporti sociali ed economici e istituzionali che aveva nel foro, ma riflessa anche nel nuovo diritto napoleonico, la sua naturale manifestazione. Senza per questo nascondere un'evidente continuità cetuale dei nostri professionisti centrata sulla «possidenza», ribadita e conclamata, con la quale imporre un distacco dalla borghesia commerciale, utile alla onorabilità della professione legale stessa.

La professione legale, quindi, come titolo di «nobilitante» necessario a creare una separazione netta dalla mercatura, per meglio rinsaldare un'appartenenza cetuale e ristretta alla gestione dell'interpretazione del diritto, anche quello napoleonico nel quale proprio i ceti borghesi emergenti ora si riconoscevano. Ma anche professionisti imbevuti ormai di una formazione giurisprudenziale solida, rivolta ad identificare i legali con l'amministrazione statale e quindi in grado di saldare la legittimità e l'autorità dello stato napoleonico con i «luoghi» della giustizia.

⁹ La normativa dei Conservatori ed esecutori alle leggi di questi anni, 1768 per Brescia e 1774 per il foro veronese, segna un discrimine molto importante, perché per la prima volta le magistrature centrali dello stato veneto tentano di colpire e in un certo senso di riformare in maniera razionale una situazione di controllo dei fori davvero esasperata.

¹⁰ Sul Collegio dei causidici di Genova cfr. Ferrante, *Il «governo delle cause». La professione del Causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXII, 1989, pp. 181-255.

2. Le istituzioni giudiziarie e i ceti professionali legali dopo la fine della Repubblica veneta

Con l'arrivo delle truppe francesi e il crollo della Repubblica veneta si apriva un nuovo scenario nelle istituzioni giudiziarie delle città della Terraferma. Il consolidamento della repubblica cittadina di Brescia del marzo 1797 imponeva alle neo costituite autorità politiche locali, patrizie, di ceto civile e borghesi, ma amalgamate da frequentazioni giacobine e massoniche¹¹, un indirizzo di intervento istituzionale in grado di fronteggiare le «emergenze» di questa complessa fase politica transitoria.

Le rivoluzioni delle municipalità cittadine bergamasca, bresciana e in seguito veronese, suscitate dall'affermazione militare delle armate di Bonaparte, avevano costretto la Repubblica veneta a perdere non solo territori strategicamente importanti, ma anche, dal punto di vista politico, il collante simbolico-istituzionale che legava il patriziato della città lagunare alle classi dirigenti cittadine. Brescia, ad esempio, negli ultimi anni della dominazione veneziana, si

¹¹ La massoneria è presente a Brescia dagli anni Ottanta del Settecento, anche se non si conosce la denominazione della loggia; a Verona, negli stessi anni, veniva fondata una loggia di tradizione inglese «La vraie lumière» (patente n.439) poco nota, analoga a quella di Vicenza; per queste brevi note cfr. C. Francovich, *Storia della massoneria in Italia*, Firenze 1974, pp. 264-265. Solamente nel 1807, venne istituita la prima loggia massonica bresciana, che prese il nome «Amalia Augusta» in onore della principessa Beauharnais; a questa loggia «istituzionale» si affiliarono gli avvocati bresciani più in vista Giambattista Bianchi, Alessandro Dossi, Giovanni Grandini, Giammaria Febrari, Giambattista Pagani, (i fondatori sono 103). A questi noti professionisti legali si uniscono nell'elenco anche i giudici Ferdinando Arrivabene, Carlantonio Gazzaniga, Vincenzo Girelli, Domenico Ostoja e Giuseppe Solera che avremo modo di conoscere più avanti; per queste notizie cfr. P. Guerrini, *I cospiratori bresciani del '21 nel primo centenario dei loro processi*, Brescia 1985, pp. 50 e segg. Per l'interesse alla massoneria da parte degli avvocati veronesi cfr. R. Targhetta, *Ancora sulla massoneria veneta settecentesca, con qualche indugio a proposito di Verona*, in *Tra conservazione e novità. Il mondo veneto innanzi alla rivoluzione del 1789*, Verona 1991, pp. 19-26. Il caso dell'avvocato Cristani, l'unico legale di cui si ha la prova che fosse iscritto alla loggia cittadina, è la spia di una adesione dei professionisti legali veronesi apparentemente scarsa. Se si osserva la tabella riassuntiva della composizione sociale delle logge della Terraferma al di qua del Mincio (Verona, Vicenza, Padova) a p. 25 del lavoro di A. Righi, *Una loggia massonica a Verona nel 1792*, in «Atti dell'Accademia d'agricoltura Scienze lettere ed arti», s. IV, 13, 1913, si scorge la ridotta presenza, tutto sommato, degli avvocati:

Ceto di appartenenza	n. aderenti	%
Nobili	81	38,9
Ecclesiastici	17	8,2
Mercanti	19	9,1
Avvocati	14	6,7
Militari	10	4,8
Altri	28	13,5
Non identificati	39	18,8
Totale	208	100

era distinta dalle altre città della Terraferma, per la presenza di un patriziato non solo molto attento alle idee nuove della rivoluzione francese, ma in alcuni casi aderente allo stesso movimento giacobino cittadino¹².

A Verona il percorso dell'assetto istituzionale rivoluzionario assumerà connotati leggermente discordanti rispetto alle realtà della Lombardia veneta: la città dell'Adige passerà attraverso le rivolte anti francesi, dette le «Pasque», organizzate dalla oligarchia cittadina dei Maffei e Verità, e le continue risistemazioni del confine con l'impero asburgico che finirono per produrre anche una divisione della città in due parti di influenza, francese e austriaca, con tutte quelle implicazioni istituzionali e sociali che una separazione politica di questo tipo poteva creare nell'amministrazione della giustizia cittadina.

Molti degli autorevoli rappresentanti del movimento giacobino-democratico, bresciano e veronese, erano nobili patrizi - il conte Francesco Gambara ed i conti Lechi ne sono solo un esempio¹³-, professionisti, ma anche commercianti e negozianti che si erano schierati con le idee politiche, spesso sfocianti in una polemica esclusivamente antiveneziana, della rivoluzione francese, mentre i riferimenti culturali ed istituzionali delle oligarchie patrizie cittadine si erano seriamente danneggiati, una volta persi i riferimenti simbolico-istituzionali con Venezia con l'arrivo delle armate francesi.

Non mancava di certo un fervore intellettuale propagandato da pubblicazioni come «Il Giornale democratico» e «Nuovo giornale democratico» del bresciano Giovanni Labus, dottore in legge, ma erudito *tout court*, oppure la «Frustra democratica» diretta da un altro avvocato, Gian Maria Febbrari, che informavano sulla situazione politica, ma erano anche tribune dalle quali i collaboratori scagliavano le proprie invettive, non sempre scevre da rancori personali, di denuncia di scandali, di atteggiamenti dannosi alla pubblica opinione o comportamenti pericolosi di personalità istituzionali e giudiziarie.

I governi provvisori delle due città vedevano avvocati e procuratori, spesso accomunati dal titolo di causidici, inseriti nei «Comitati» amministrativi. Gli avvocati bresciani Giuseppe Beccalossi, Alessandro Dossi, Giovanni Francesco Trainini erano rispettivamente: il primo nel «Comitato custodia dei pubblici effetti», il secondo nel «Comitato di finanza» e il terzo nel «Comitato viveri»; in quest'ultimo Comitato, poi, compariva pure l'interveniente Romolo Franzoni ed ancora un altro procuratore, Innocenzo Spranzi era presente tra i «Municipali fuori comitato», pur sempre però aggregato alla compagine amministrativa di governo¹⁴.

¹² Cfr. Donati, *Mondo nobiliare...*, cit., *passim*.

¹³ Non ci siamo dilungati, per ovvi motivi, sui fatti del marzo 1797; per una descrizione molto precisa e puntuale degli avvenimenti militari e sociali cfr. L. Faverzani, *Brescia e Venezia. Maggio 1796-marzo 1797*, in «Studi veneziani», n.s. XXVI(1993), pp. 303-332.

¹⁴ ASBs, ASC, b. 1447, *Governo provvisorio municipale*, p. 2. Il 24 marzo del 1797 verranno assegnati nuovi incarichi ai nostri legali impegnati nell'amministrazione cittadina (il governo era composto da una settantina di membri). Beccalossi andrà al Comitato di vigilanza e polizia, Dossi andrà al Comitato di finanza e vice segretario del governo provvisorio; Spranzi, insieme a Franzoni, al Comitato viveri (p. 43).

La divisione, presente per tutta l'età veneta, tra tribunali civili, generalmente cittadini, e penali controllati dalle magistrature centrali, era superata lasciando spazio ad una organizzazione dell'amministrazione della giustizia che via via si sarebbe definita verso una gerarchia penale e civile «gestita» localmente, ma facente capo nei gradi superiori ai tribunali centrali. Per quanto riguarda la vita del foro, non solo bresciano, ma di tutte le città che avevano formato governi rivoluzionari, si riconosceva una legittimità a difendere da parte dei legali cittadini anche nel penale, a partire dai primi gradi dei tribunali.

Il decreto n.11 del 1797 del governo provvisorio bresciano ordinava innanzitutto la sospensione delle liti e delle cause nel foro. Il Collegio dei giudici di fatto era decaduto, anche se le nuove disposizioni normative mantenevano in vigore la precedente magistratura dei Consoli de' quartieri¹⁵, riservando però l'appello ad una nuova figura giudiziaria: il Commissario.

Il nuovo sistema giudiziario dava piena legittimità ai Giudici di pace nelle cause civili sotto le 100 lire¹⁶ e successivamente la loro giurisdizione sommaria si poteva estendere ai cinquanta scudi insieme a quella dei Consoli. Il governo provvisorio bresciano aveva poi proceduto alla costituzione del nuovo tribunale criminale eleggendo, il 23 marzo del 1797, i tre giudici Ventura Basiletti, Giovan Battista Corniani e Pietro Randini¹⁷, ma aveva anche decretato che i cittadini bresciani dovessero presentarsi davanti al giudice, nelle cause sommarie, senza il patrocinio del causidico¹⁸.

Questi accorgimenti normativi rappresentavano tentativi di rifiuto istituzionale del ruolo e della professione stessa del difensore e patrocinatore delle cause. La rivoluzione francese, durante il Terrore, aveva abolito l'avvocatura nei tribunali con la legge del 3 brumaio dell'anno II, con l'idea di liberare il cittadino - teorizzato come politicamente emancipato e in condizione di difendersi senza la mediazione di professionisti legali¹⁹ - dalle briglie della logica processuale forense; ma già nel Termidoro la professione avvocatessa era stata riabilitata.

Ma se alcuni settori della municipalità bresciana ritenevano molto pericoloso il continuo abuso dei forensi nella vita sociale, il governo provvisorio aveva chiesto proprio al causidico Romolo Franzoni insieme al cittadino Beltrami di presentare un piano «interinale», di concerto coi Consoli de' quartieri, «tendente a derimere gli abusi del foro civile»²⁰, dopo che con il decreto n.105 si era regolata la

Questi comitati amministrativi della municipalità, composti da sei a sette membri, prevedevano all'interno anche la figura di un segretario.

¹⁵ ASBs, *Leggi e decreti del Governo provvisorio*, decreto n. 53 del 21.3.1797. I Consoli de' quartieri cesseranno con decreto n. 625 del 23.8.1797.

¹⁶ *Idem*, decreto n. 63 del 23.3.1797. Le sentenze di questa magistratura entro quella cifra erano inappellabili. Uno scudo equivaleva a 5,28 lire milanesi.

¹⁷ *Idem*, decreto n. 83.

¹⁸ *Idem*, n. 527.

¹⁹ Cfr. M. P. Fitzsimmons, *The Parisian Order of Barristers and the French Revolution*, Cambridge Mass. 1987, pp. 50 e segg.

²⁰ *Leggi e decreti...*, cit., n. 218. Franzoni stesso aveva subito un'imputazione per sottrazione indebita di denaro alle comunità della Valcamonica, dalla quale venne prosciolto, Cfr. *Idem*, n. 303.

procedura per l'allestimento dei processi criminali²¹. Il 23 agosto del 1797 la magistratura civile dei Consoli venne soppressa ed il governo provvisorio decretò che le cause pendenti in seconda istanza davanti agli ex tribunali veneti si potessero trasferire davanti al giudice competente del tribunale di prima istanza²².

Il piano criminale provvisorio, imposto dal decreto n. 531 del 4 luglio 1797, affermava la piena giurisdizione e funzione nel foro locale della figura dell'Accusatore pubblico del Cantone. I giudici di pace e il tribunale civile del cantone potevano intervenire in materia criminale solamente nei casi di «leggieri delitti» che non eccedessero «la pena della prigionia di giorni cinque» e multa di 20 lire, i primi, oppure di sei mesi e la multa di 200 lire i secondi.

Per gli atti criminosi di una certa gravità, la municipalità doveva presentare all'Accusatore le prime linee dell'accaduto; si svolgevano le indagini con la raccolta delle prove e sarebbe poi toccato di nuovo al tribunale civile decidere di trasmettere e demandare al Tribunale criminale nazionale il processo con tutta la certificazione raccolta ed esaminata. Da questa normativa restavano esclusi il ruolo dell'avvocato, e quindi della difesa, e la sua legittimità ad intervenire nelle aule giudiziarie; aspetti poi rivisti nel successivo «Piano di procedura criminale» del 4 ottobre dello stesso anno, dove all'articolo 22 si stabilì che «ogni reo può servirsi dell'avvocato dei poveri prigionieri, che viene stipendiato dalla nazione», ammettendo dunque un avvocato d'ufficio²³ e nello stesso tempo riconoscendo all'imputato il diritto alla difesa.

Il foro civile venne regolato dal governo democratico attraverso la legge n.767. Era prevista una disputa per allegazioni scritte in prima istanza, il mantenimento del consiglio di savio, solo con l'assenso di entrambe le parti in causa, in prima e seconda istanza, l'abolizione delle sentenze interlocutorie (sospese) e l'inappellabilità dei giudizi di nullità» (vizio di forma).

Era inoltre contemplata una seconda istanza con la concessione di una «scrittura» per parte ed anche un grado d'appello. In tutte le fasi processuali veniva prevista la presenza dei difensori che potevano essere «condannati nelle spese anche straordinarie» qualora avessero sostenuto una causa giudicata dai giudici d'appello «di manifesta ingiustizia». A questo proposito, non si può di certo negare che il ruolo dell'avvocato e del procuratore fosse messo sul banco degli imputati continuamente, e le norme lo confermano, anche se riteniamo che mai fosse stata messa in discussione l'idea della difesa della parti in processo, casomai quella dell'abuso professionale del ceto che i forensi rappresentavano.

A Verona, la rivoluzione della municipalità si era compiuta in due fasi. La prima, quella spontanea del 25-26 aprile 1797, aveva visto sorgere un governo formato da quattordici membri, estratti a sorte, rappresentanti della società divisa in clero, città, territorio, contrade cittadine, arti ed anche, diversamente da Brescia, Collegio dei notai e dei giudici avvocati. Successivamente la seconda fase, di emanazione francese, già sperimentata per Brescia, in cui i quattordici membri, poi ventiquattro, designati dall'autorità militare, formavano un governo

²¹ Raccolta delle prove, perizia dei chirurghi sul cadavere e mandato di arresto.

²² *Leggi e decreti...*, cit., n. 645.

²³ *Idem*, n. 760.

articolato in sette comitati del tutto simili alle altre realtà della ex Lombardia veneta²⁴.

Le nuove leggi municipali-democratiche veronesi²⁵ prevedevano un'amministrazione della giustizia costituita da sei uffici di prima istanza, cioè quattro giudici di palazzo, più gli ex tribunali civili veneti del Griffon e della Regina. Il Collegio dei giudici, riformato nella composizione sociale della matricola con l'introduzione di alcuni membri non patrizi, eleggeva tutti i magistrati che dovevano ricoprire gli uffici di prima, seconda e terza istanza nonché la magistratura criminale del Consolato e l'ufficio del Vicario della Casa de'mercanti²⁶. L'ammissione al Collegio stesso era destinata a «tutti li cittadini, laureati legali, nativi veronesi, aventi stabile domicilio ed esercizio forense in questa città», oppure in possesso del certificato di «pratica di un anno nel foro»²⁷.

A pagina 61 delle leggi municipali si confermava agli avvocati la disputa in ogni atto civile per obbligo professionale, mentre ai causidici spettava la «marginatura ed atteggio» delle cause, e, ancora, nel quarto volume delle stesse leggi, si stabiliva che «li difensori [non vi è segnata una specifica professione] sieno dal primo atto incoativo della causa [assunzione della difesa] autorizzati a farlo, o colla presenza della parte, o con il legittimo mandato di procura, siano perciò abilitati a soddisfare a tali necessarj requisiti sino alla deputazione e siano essi responsabili degli atti che facessero sino a quel momento»²⁸.

Con l'ordine del 12 maggio del 1797 il governo provvisorio della municipalità veronese decretava che ogni anno spettasse al Collegio dei causidici la nomina di sei nuovi procuratori «senza aversi riguardo alla condicio della nassita, estimo, od altro contrario ai principi della libertà ed eguaglianza»²⁹. In questo modo, il 7 giugno del 1797 venivano iscritti al Collegio i coadiutori Giuseppe Bonis, figlio di un causidico, Roberto, Giovanni Romagnoli figlio di un altro causidico Alessandro, Federico Giovio, Paolo Capra Morosini, Piero Butturini e Giuseppe Manzoni³⁰. Ogni causidico non potrà concedersi più di due coadiutori che abbiano frequentato, e questa è una novità normativa rispetto alle disposizioni delle autorità venete, «il corso ordinario delle scuole compresi anni due di Rettorica»³¹, sottolineando così la richiesta ai procuratori di una formazione non derivante

²⁴ Cfr. L. Castellazzi, *Competenze degli uffici di governo durante la prima dominazione francese (1797) ed austriaca (1797-1805)*, in *Verona e il suo territorio*, vol. VI, Verona 1988, p. 28 e segg.

²⁵ BCVR, *Raccolta di tutti gli ordini, e proclamazioni del presente governo tanto dello stato maggiore francese che della municipalità di Verona*, Verona 1797.

²⁶ *Idem*, *Sistemazione del foro ed altre provvidenze*, p. 33.

²⁷ *Raccolta...*, cit., vol. II, p. 286-294.

²⁸ *Idem*, vol. IV, p. 6.

²⁹ ASVR, *Municipalità*, b. 5 Comitato di vigilanza pubblica. Lettere di istituzioni varie. La lettera del Collegio proseguiva: «ma prediligendo unicamente di più probi, e di maggior capacità, quali peraltro dovranno provare il continuato corso di 5 anni di pratica in Verona, e presso uno delli approvati causidici».

³⁰ ASVR, *Municipalità*, b. 4. Comitato di istruzione pubblica. Lettere del Collegio dei causidici.

³¹ *Idem*, b. 5, Comitato di vigilanza.

esclusivamente dalla frequentazione del foro, ma da un percorso scolastico di grado superiore.

Al giudice di Collegio non era impedito l'esercizio dell'avvocatura in alcune situazioni: supplenza di un altro legale, difesa dei poveri e dei «pupilli»; il Collegio sopravviveva perché forniva ancora un'identità alla istituzione stessa e organizzava il coordinamento dei magistrati nella gestione quotidiana della professione. Le sostituzioni per malattia dei giudici, e soprattutto l'estrazione a sorte delle nomine nei vari uffici, erano mansioni che non potevano, secondo le autorità politiche veronesi³², essere riformate in maniera frettolosa e superficiale, e si riteneva opportuno mantenere ancora l'istituzione collegiale, svuotandola però da valori di rappresentazione sociale.

Abbiamo quindi visto due diversi risultati di sistemazione normativa del passato Collegio dei giudici. A Brescia di fatto il Collegio cessò, senza che subentrasse, o si imponesse, una legge specifica, ma smantellato dagli eventi politici amministrativi; a Verona invece resistette, almeno formalmente, al nuovo governo rivoluzionario cittadino. Questa differente vitalità del Collegio tra le due città testimonia il diverso approccio «politico» all'amministrazione della giustizia cittadina da parte delle nuove autorità municipali. Da parte bresciana, l'istituzione-Collegio non poteva essere scissa dal valore simbolico sociale patrizio che i giudici avevano imposto in età veneta; da parte veronese, probabilmente, si riteneva importante mantenere proprio l'involucro istituzionale, modificato nella composizione sociale dei membri della matricola e funzionale, da un punto vista amministrativo, alla gestione della distribuzione quotidiana dei giudici nei tribunali.

Il ruolo della difesa, invece, esce dalle leggi municipali non chiaramente definito nei contorni normativi; troppi erano probabilmente i retaggi «veneti» socialmente negativi sulle professioni forensi che impedivano di certo un'individuazione, anche teorica sulla scia dell'ideologia rivoluzionaria, della collocazione di colui che difendeva la parte nella procedura giudiziaria.

Con l'istituzione della Repubblica cisalpina anche a Verona si era affidata la base della nuova organizzazione giudiziaria alla magistratura di impronta francese dei Giudici di pace; competenti nelle cause civili sotto le centotrenta lire, i primi a rivestire tale incarico furono Antonio Merigo, Domenico Pojana - che incontreremo più avanti - e Francesco Tosi³³. I tribunali imposti dall'amministrazione centrale del nuovo stato erano il Tribunale di prima istanza formato da tre magistrati, di seconda istanza, composto da sette membri³⁴,

³² *Raccolta...*, cit., vol. III, p. 202.

³³ ASVr, *Municipalità*, b. 3.

³⁴ ASVr, *Municipalità*, b. 1, *Piano per l'ordine giudiziario*: «Seguendo in seconda istanza un giudizio di taglio con cinque voti, dovrà riportare l'immediata sua esecuzione, e seguendo con minori voti, si potrà ritornare a tentare il giudizio in prima istanza, e per anco in seconda istanza, ma in questo caso il giudizio di seconda istanza sarà perentorio, e riportar dovrà la sua pronta esecuzione». Il governo della municipalità era formato da Marogna, presidente, Castellani, vice, Angeli, Bongiovanni, Buri, Cerù, causidico e segretario del comitato di polizia, Gaspari, Giorio, Moreschi, Pallavicini, Pojana, Polfranceschi, Sagramoso e Stappo. Cfr. R. Fasanari, *Il Risorgimento a Verona 1797-1866*, Verona 1958.

Correzionale e di terza istanza (undici giudici) il cui primo corpo collegiale giudicante fu tenuto dai cittadini Benedetto Venier, G. Giacomo Visco, Antonio Muttinelli - già noto avvocato - e Antonio Gottardi e Paolo Lizzari³⁵.

Il 6 febbraio del 1798, subentrava l'autorità austriaca nella persona del generale conte di Wallis che imponeva alla città un ripristino, ormai forzato, delle istituzioni dell'ex dominio veneto, trasformando il governo democratico in Provveditoria di comune e riorganizzando i Consigli dei XII e L, divisi amministrativamente in deputazioni.

Per quanto riguarda la vita forense, ritornavano in vigore la normativa veneta dei Conservatori ed escutori alle leggi³⁶ e l'ampia validità degli statuti, comprese le antiche giurisdizioni feudali. Come abbiamo già detto, dal 1800 al 1804 - dopo la pace di Luneville del 9 febbraio 1799 - Verona veniva divisa in due parti: la sinistra dell'Adige restava austriaca, mentre la parte destra rientrava nella Repubblica Cisalpina poi Italiana risultando inglobata amministrativamente nel dipartimento del Mincio, con capoluogo Mantova, fino al 1803. Bisognava aspettare la formazione del Regno d'Italia per vedere la città veneta unita e centro del dipartimento dell'Adige, fino al 1814; poi rientrò, come tutta la regione, nel regno Lombardo-veneto.

Durante tutta la breve vita della Repubblica cisalpina l'ammissione all'esercizio delle professioni forensi non subì decise revisioni normative. Gli avvocati avevano l'obbligo di presentare il certificato di laurea e il praticantato almeno di un anno, mentre i procuratori sostenevano un pubblico esame con due avvocati; i nominativi venivano messi in ballottazione davanti a due commissari del governo, al presidente dell'amministrazione cantonale e al pretore urbano o ad un suo supplente³⁷.

Si profilavano, quindi, due professioni forensi strettamente legate alle istituzioni statali sia locali che centrali, e, nello stesso tempo, serbatoio di uomini politici e quadri delle amministrazioni. Saranno loro a costituire fin d'ora uno degli assi portanti delle classi dirigenti del nuovo stato.

In questo momento di travaglio istituzionale, i nostri forensi seppero trovare, comunque, l'opportunità di mettere a frutto la disponibilità finanziaria che avevano accumulato con l'intensa vita professionale. La partecipazione attiva dei legali, avvocati certo, ma anche procuratori, all'acquisto dei beni nazionali (ed ecclesiastici) messi in vendita dalle autorità politiche a partire già dal 1798, testimonia una vitalità economica dei professionisti forse anche maggiore di quella dell'aristocrazia locale, che in molti casi preferiva non intervenire direttamente nel mercato della compravendita fondiaria, salvo quando costretta da imposizioni fiscali del governo.

³⁵ ASVr, *Municipalità*, b. 1, *Piano per l'ordine giudiziario*, vol. V, p. 11.

³⁶ ASVr, *Provveditoria*, bb. 1 e 12. Sono rimaste soltanto le domande di esercizio della professione di alcuni forensi, ma sono andati perduti tutti i nominativi della tabelle a stampa venete, probabile.

³⁷ *Leggi della Repubblica Cisalpina. Dal giorno della costituzione all'anno sesto*, Milano 1801.

Il flusso delle vendite, «fortissimo nei mesi delle municipalità»³⁸, e le sedute d'asta per l'acquisizione dei beni delle corporazioni religiose soppresse, avevano richiamato l'interesse dei legali anche verso la nuova amministrazione statale (il prezzo era generalmente pagato metà in contanti e metà in crediti verso lo stato) che si era formata con la nascita della Repubblica cisalpina³⁹.

Il patrimonio fondiario possedeva ancora, come è ovvio, una forte attrattiva per i ceti professionali che, oltre ad avere avuto una grande responsabilità nelle vicende politiche subito dopo il crollo della Repubblica veneta, avevano fatto della rendita un carattere decisamente distintivo e di privilegio nella gerarchia dell'onore rispetto ai ceti che provenivano dalla mercatura. Alla fine della Repubblica veneta, il ceto avvocatesco possedeva un'identità molto forte proveniente da una professione importante per le ovvie reti di relazioni che metteva in circolo nella città, ma anche da una condizione sociale «nobilitante» - mai riconosciuta dai gruppi oligarchici cittadini -, di aderenza alla sfera dei valori sociali ed economici del patriziato cittadino che aveva creato una frattura con i gruppi «intermedi» della città.

Questa situazione non aveva però compromesso l'equilibrio politico dei governi provvisori delle municipalità rivoluzionarie cittadine, anche se, a nostro avviso, aveva creato le basi per una costruzione delle élites locali a vantaggio dei ceti civili nel passaggio alla dominazione francese.

Inoltre i gruppi borghesi legati alla mercatura, almeno nella realtà bresciana dell'inizio della Repubblica cisalpina, non avevano colto appieno l'interesse verso queste proprietà o rendite «nazionali» messe in vendita a costi abbastanza agevolati, anzi in molti casi avevano colto soltanto l'aspetto dell'acquisto dei beni ecclesiastici soppressi come imposizione fiscale delle nuove autorità. Si deve tenere inoltre in considerazione che comunque il patriziato cittadino bresciano che rappresentava il 18,2% degli acquirenti nel mercato delle proprietà fondiarie aveva ottenuto il 41,8% delle superfici dei terreni⁴⁰ posti in vendita. Le percentuali dei professionisti bresciani, senza distinzione per attività lavorativa (quindi medici come agrimensori, procuratori e avvocati), «implicati» in queste acquisizioni risultano tendenzialmente omogenee alle realtà torinese, ma anche napoletana, indagate ormai diversi anni fa⁴¹; infatti si potrebbe affermare che la

³⁸ R. Derosas, *Il mercato fondiario nel Veneto del primo Ottocento*, in «Quaderni storici», n. 65, 1987, fasc. 2, p. 556.

³⁹ Cfr. A. Cova, *La vendita dei beni nazionali in Lombardia durante la prima e la seconda repubblica cisalpina*, in «Economia e storia», anno X, fasc. 4, 1963, p. 373 e segg. e ancora Idem, *Proprietà ecclesiastica, proprietà nobiliare, proprietà borghese tra il 1796 ed il 1814*, in *Proprietà fondiaria*, in Lombardia dal catasto teresiano all'età napoleonica, Milano 1986; per la realtà bresciana A. Colombo, *La vendita dei beni nazionali nel dipartimento del Mella negli anni 1797-1798*, in *La ruralità e il territorio*, a cura del Gruppo Aziendale C.A.B., Brescia 1994, pp. 107-121.

⁴⁰ Idem, p. 121.

⁴¹ Cfr. P. Notario, *La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico, 1800-1814*, Milano 1980; se si osservano le tabelle in appendice al volume e si calcola la percentuale di acquirenti «professionisti» si noterà che rappresentano circa il 10-15% del totale di coloro che comprano proprietà. In P. Villani, *La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Milano 1963, pp. 192-196, la percentuale degli acquirenti professionisti si aggirava sul 16%; i legali erano il 13-14%. Inoltre,

consistenza numerica si attestasse tra il 10 e il 14 % degli acquirenti complessivi di beni nazionali. La tabella che viene mostrata di seguito offre esclusivamente un quadro delle speculazioni immobiliari dei forensi bresciani dal 1798 al 1801 rivolte verso beni ecclesiastici soppressi.

La tabella indica una disponibilità finanziaria che, nel caso celebre di Alessandro Dossi, era tanto elevata da consentire addirittura l'acquisto del famoso monastero di Leno con tutti i redditi e proventi; la stessa disponibilità si riscontra anche nelle numerose speculazioni di Pietro Paolo Scaglia in tutta la città.

Ma la tabella rivela anche facoltosi, quanto insospettati, causidici come Giuseppe Pinelli e Giovan Battista Zamboni tra le fila di coloro - proprietari medi - che si potevano concedere esborsi di denaro di un certo impegno, almeno alla stregua degli ex giudici di Collegio patrizi Giovanni Calini (acquistò beni per L.29338) e Faustino Chizzola (L.3500, capitale del convento di S. Francesco)⁴².

C'era anche qualche legale che aveva saputo ben interpretare la propria rendita di posizione professionale e sociale come l'ex avvocato fiscale, nonché influente economo delle commende ecclesiastiche soppresses, il nobile Francesco Ghirardi, il quale si era dato anima e corpo all'acquisizione della Badia di Leno - di cui era stato in precedenza economo provvisionale -, aveva sposato una nobildonna di una famiglia vicina agli ambienti giacobini, Fanny Lechi e aveva ricoperto cariche politiche e giudiziarie nella Società di istruzione e nel Tribunale civile nazionale⁴³.

A questi esempi si può aggiungere la fortuna accumulata dall'avvocato veronese Domenico Monga a colpi di compravendite e di un altro legale, Giovanni Gottardi⁴⁴, senza tralasciare le operazioni finanziarie della famiglia Aureggio che annoverava al proprio interno avvocati e procuratori di primo piano nel foro di età veneta⁴⁵.

Tabella 2. Professionisti bresciani acquirenti dei beni del clero 1798-1801 (in base alle leggi della *Raccolta dei decreti del Governo provvisorio bresciano*, vol. 3, decreto n. 704 e decreto n. 706 dell'8 e 11 ottobre 1797).

Cognome, nome, professione	estimo in L.it.	Descrizione
Bonomi Antonio, avv.	7000	Livello Convento del Carmine
Brivio Andrea, avv.	659,7	
Chiaromonti G.B., avv..	14712,1	
Corniani G.B., avv. e giud.	1591,4	Chiericato S.Martino, Orzinuovi
Dossi Alessandro, avv.	60518,1	compreso mon.S.Caterina 14055
Maggioni Maffeo, interv.	800	

per un confronto con altre realtà cfr. U. Marcelli, *La vendita dei beni nazionali nella repubblica Cisalpina*, Bologna 1967 e C. Vanzetti, *L'economia agraria ed estimi veronesi durante le dominazioni francese e austriaca (1796-1886)*, Verona 1959.

⁴² ASBs, *Catasto antico*, reg. 2265.

⁴³ Cfr. *Enciclopedia bresciana*, cit., vol. V, p. 253.

⁴⁴ Cfr. G. Zalin, *L'economia veronese in età napoleonica. Forze di lavoro, dinamica fondiaria e attività agricole commerciali*, Milano 1973. Gottardi appare più volte come acquirente di capitali finanziari monastici di S. Antonio del Corso per un importo di Lit. 697,931 (p. 357) e della Congregazione del Clero intrinseco per un importo di Lit. 1681, 380 (p. 362).

⁴⁵ *Idem*, pp. 231, 237, 244, 253.

Moioli Ottavio, interv.	103,8	
Piccinelli Pietro P., avv.	3500	Capitale convento S. Antonio
Pinelli Giuseppe, interv.	31215,18	
Pirovani Faustino, interv.	2659	
Rusca G. B., avv.	1200	
Salvi Pietro, avv.	12670	Canonici del Duomo(Bs)1798
Scaglia P. Paolo, avv.	36766,10	Case, conv. agostiniani (Bs)1798
Tosoni Giacomo, Santo, int.	8933,8	Convento di S. Barbara(Bs)1798
Venturi Gioachino, avv.	21590	
Zamboni G.B., interv..	22800	

Fonte: ASBs, *Catasto Antico*, regg. 2265-66-67-68, per le descrizioni mi sono avvalso del fondo archivistico ASBs, *Beni nazionali*, bb. 1-2.

Alla fine della Repubblica italiana, il tribunale d'appello di Brescia abilitava alla professione avvocatesca, con la legge del 14 aprile 1804⁴⁶, settantasette legali e ben centoventisette procuratori. Erano più del doppio dei forensi iscritti alle ultime tabelle a stampa di età veneta del 1794, anche se circa la metà (46% degli avvocati e il 49% dei procuratori) degli immatricolati di età veneta fu ammessa all'esercizio della professioni fin dal 1802⁴⁷.

Non crediamo che la ragguardevole immissione di forensi negli elenchi professionali sia stata una risposta ad un'abbondante domanda di servizi legali, quanto piuttosto un provvedimento legato a fattori anche demografici o a una diversa normativa che disciplinava l'accesso alla professione senza particolari vincoli numerici. Per quanto riguarda, invece, la composizione sociale di questi elenchi, si assiste ad una loro sostanziale occupazione da parte dei ceti civili e professionali, mentre la presenza delle ex classi patrizie e dell'aristocrazia viene circoscritta entro percentuali che non superano tendenzialmente il 10-15%, come nell'età veneta, senza, quindi, scomparire.

La tabella seguente mostra, in percentuale, la continuità di presenza dei forensi iscritti agli elenchi del foro civile, negli ultimi anni della Repubblica veneta e successivamente la loro minore visibilità negli albi professionali delle istituzioni giudiziarie fino alla fine della Repubblica italiana.

Tabella 3. Percentuali della continuità di presenza dei forensi iscritti agli elenchi di età veneta e poi presenti negli albi professionali del Tribunale d'appello di Brescia e Verona.

anni	Avvocati,causidici	anni	Avvocati,causidici
------	--------------------	------	--------------------

⁴⁶ *Bollettino delle leggi della Repubblica italiana*, la legge sanzionava i termini degli articoli 716, 717, 718, 719, del Nuovo metodo giudiziario (legge n. 37). Già la legge n. 63 del 10 agosto 1802 aveva definito gli articoli normativi per coloro che aspirassero all'esercizio dell'avvocatura. Doveva essere inviata, da parte dell'aspirante avvocato, una richiesta al Tribunale d'appello, il quale nominava una commissione di tre giudici d'appello su indicazione del presidente del tribunale e poi si provvedeva all'allestimento dell'esame scritto per i candidati.

⁴⁷ Con la legge del 14 aprile 1804, si poteva esercitare la professione di avvocato e di procuratore se si aveva un'iscrizione all'elenco dall'età veneta, con specifica richiesta al Tribunale d'appello corredata di certificato della prefettura (nessun gravame a carico) e di certificato della pretura criminale (fedina penale).

Brescia	1786 -1794	77%	64%	1794 -1804	48%	49%
Verona	1784 -1795	--	38%	1795-1809	--	18%

Fonti: *Diari e Almanacchi del dipartimento del Mella 1794-1804*; ASVr, *Archivio comune e Municipalità*, e ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 36.

I limiti temporali entro cui si sono attinti questi dati permettono di evidenziare la differente percentuale tra l'ultimo elenco veneto del 1794 e quello del Tribunale d'appello del 1804, rispetto alla continuità di presenza della seconda metà del Settecento, segno forse di una sensibile differenziazione professionale nell'amministrazione della giustizia, oppure, semplicemente, di un rinnovamento caratterizzato dai rivolgimenti di questi anni.

Da aggiungere, inoltre, che il dato dei procuratori veronesi è sempre viziato dalle numerose successioni familiari nell'albo tra padre e figlio o tra zio paterno e nipote, ampiamente consentite dalle leggi veronesi e non contemplate invece da quelle bresciane. Infatti, se con gli stessi elenchi vogliamo calcolare la continuità familiare e non nominale che si perpetua attraverso l'inserimento di propri membri, ci accorgiamo che in età veneta le nuove famiglie che entrarono nelle tabelle a stampa veronesi si possono stimare sul 25% di media contro un blocco familiare di lunga durata del 75%, mentre in età napoleonica vi sarà ancora un incremento di circa il 10%, arrivando quindi al 35%, di nuovi ingressi familiari contro pur sempre un sostanzioso zoccolo «conservatore» del 65%. Questi ultimi dati sono rilevanti se consideriamo la tradizione e il sedimentarsi sociale e familiare dei ceti professionali durante gli ultimi cento anni di Repubblica veneta, ma non troppo elevati se pensiamo alla frattura istituzionale, sociale ed economica che si stava creando dalla caduta della Repubblica.

Al rapido crollo delle istituzioni non era seguito un altrettanto repentino «rimiscolamento» sociale, anche se il ricambio dei forensi, soprattutto nella realtà bresciana, in dieci anni di discontinuità istituzionale e politica, era stato comunque di circa la metà dei componenti delle tabelle a stampa di età veneta. La presenza poi dei forensi nel consiglio comunale bresciano dal 1802 al 1814⁴⁸ non fu affatto nutrita, tanto che si riconoscono i nomi solamente di cinque o sei professionisti⁴⁹ su una trentina di membri divisi ulteriormente in ex patrizi, per circa un terzo e per il resto in «civili», possidenti e rappresentanti della borghesia commerciale. La presidenza dell'assemblea comunale era stata affidata a Francesco Buccelloni, noto rappresentante della nobiltà cittadina, entrata nelle istituzioni solo nel Settecento

⁴⁸ ASBs, *Consiglio comunale di Brescia di età napoleonica* (1802-14), solo un registro con i nomi dei venti componenti annuali e l'indicazione del presidente.

⁴⁹ Gli avvocati Antonio Bonomi, Carlo Chiaromonte, Pietro Paolo Piccinelli e i procuratori Giuseppe Cocchi, Vincenzo Valotti e Romano Bonetti inoltre, l'ex avvocato e poi giudice Faustino Pirovani. Solamente nel 1802 si presentò un'immissione di legali e giudici nell'assemblea cittadina abbastanza nutrita, formando un gruppo solido che si consolidò per tutto il periodo francese. Oltre agli avvocati citati nel testo, furono ammessi i giudici Francesco Della Via, Giulio Luchi e Giovan Andrea Caldera, ma anche giudici «commerciali» come il negoziante Sigismondo Brozzoni, e il mercante Giuseppe Filippini.

A questo si può aggiungere che anche nelle istituzioni veronesi la presenza dei professionisti giuridici di certo non spiccava e che durante tutta l'età napoleonica non emersero nella società veronese autorevoli personalità legate agli ambienti del foro cittadino; con le non trascurabili eccezioni dell'avvocato giacobino Luigi Piccoli, noto per alcune missioni diplomatiche della Municipalità e per la riforma del codice penale democratico, del procuratore Gaetano Cerù, membro attivo della Municipalità, arrestato dagli austriaci insieme al Piccoli e deportato al forte di Sebenico e del legale Tommaso Moreschi, esponente importante del governo municipale e delegato ai Comizi di Lione⁵⁰.

A Brescia la magistratura civile dei Consoli de' quartieri venne ancora gestita interamente, fino alla sua soppressione, dai giudici di Collegio, ossia dalle famiglie patrizie cittadine. Fino al 1799 si trovano ancora i nomi di Giovan Battista Appiani, Giovanni Bargnani, Pietro Cazzago, Pompeo Maggi, Giovan Battista Peroni, Francesco Poncarali; ma già con la costituzione del tribunale cittadino del giudice di pace, si assiste ad una selezione dei »vecchi« collegiati e, in pratica, soltanto il Cazzago filterà nella nuova amministrazione giudiziaria in qualità di giudice affiancato da un ex interveniente, Francesco Beltrami, e da un magistrato di nomina recente, Andrea Caldera.

Diversa situazione presentava il tribunale di appello bresciano di qualche anno più tardi (1804), verso la fine della Repubblica italiana. Tra i giudici previsti dall'organigramma, spuntavano i nomi di Ippolito Calini e Pietro Cazzago, già giudici di Collegio e noti esponenti dell'ex patriziato cittadino, Giovan Battista Corniani, nobile, e, come abbiamo visto nel capitolo precedente, fine letterato, e soprattutto politico con ottime frequentazioni milanesi; si univa a questi l'avvocato Andrea Brivio, con un importante curriculum anche di giudice⁵¹ già sotto la Serenissima e giudice d'appello di Chiari sotto il governo provvisorio⁵².

I gradi di giudizio, quindi, si erano consolidati in questo modo: l'arbitrato e il conciliatore in ogni comune, il pretore (o tribunale di prima istanza - sopra le trecento lire -), l'appello distinto nei tribunali d'appello di revisione e di Cassazione. Inoltre la giustizia civile dava anche la possibilità di ricorrere all'arbitrato (generalmente le cause sotto le cento lire milanesi). La giustizia

⁵⁰ Cfr. Fasanari, *Il Risorgimento a Verona 1797-1866*, Verona 1958, *passim*.

⁵¹ Alla fine della Serenissima, fu nominato giudice civile e criminale in Val Camonica fino al 1787; in seguito entrò a far parte dei Consoli dell'Università dei Mercanti e, nell'anno seguente, ne divenne Sindaco.

⁵² Le nomine dei giudici del tribunale d'appello erano gestite dalla Consulta di stato attraverso liste doppie presentate dai tribunali di revisione al Tribunale di cassazione. Una volta formate le liste dei giudici, il governo invitava i membri del tribunale a provvedere alla formazione delle duple per l'elezione dei pretori, dei luogotenenti e conciliatori. Queste liste, in seguito, venivano rimesse al tribunale di revisione che a sua volta rimetteva le duple dei membri al tribunale d'appello e le proprie al Tribunale di cassazione. L'ultimo livello organizzativo spettava alla Consulta che raccoglieva queste due liste di elenchi, più ancora quella del Tribunale di cassazione, e quindi procedeva alle nomine. Cfr. l'ormai classico M. Roberti, *Milano napoleonica*, vol. II, Milano 1959 p. 275.

penale si reggeva invece sul pretore, il giudice d'appello e in ultimo i giudici della Cassazione⁵³.

Nell'osservazione della composizione dei primi tribunali dei governi democratici e della Repubblica italiana, non deve sorprendere la presenza del patriziato nella magistratura, qualche volta in dosi massicce - e lo vedremo nel capitolo seguente -, che deve essere invece valutata come «fisiologica» nell'ambito dei rapporti di relazioni sociali che sovrintendevano alla formazione di questi tribunali come delle istituzioni politiche in genere sotto la dominazione francese. In questa complessa fase della vita amministrativa di una organizzazione debole, come poteva essere la Repubblica italiana, si imponeva la necessità, a quei ceti dirigenti indissolubilmente legati alla proprietà terriera e all'aristocrazia, di salvaguardare il rapporto con le «parti» della società e quindi di creare un equilibrio sociale che non incrinasse la tenuta delle istituzioni.

Il rimescolamento cetuale nelle amministrazioni giudiziarie, come politiche, appare però indubbiamente evidente già all'inizio del secolo XIX. I ceti e i gruppi sociali cittadini, che si erano identificati nelle professioni ed avevano subito una chiusura politica per tutta la dominazione veneziana, non rinunciavano ora a far pesare il proprio intervento nelle amministrazioni locali, nelle municipalità e successivamente anche nei rami alti del governo centrale di Milano.

La carriera politica, cioè la scelta di seguire un percorso professionale che dal foro si trasferiva nell'impiego attivo nei quadri dirigenti dello stato, era una risorsa che i forensi sapranno in alcuni casi ben interpretare, consci pienamente delle grosse opportunità che riservava la cultura governativa francese, in un momento in cui essa si trovava di fronte all'esigenza di organizzare una classe dirigente per le amministrazioni locali, ma anche per le strutture politiche statali. Se queste considerazioni possono avere un valore sul piano generale, esse non risultano però del tutto adeguate alle realtà indagate dalla ricerca.

Scarsa, tutto sommato, fu la risposta dei forensi bresciani e veronesi alla richiesta di quadri dirigenti proveniente dalle autorità centrali della Repubblica, mentre probabilmente fu incisiva la risposta di avvocati e procuratori alla nuova vita professionale e all'adeguamento lavorativo all'interno delle istituzioni giudiziarie appena installate.

3. La normativa di regolamentazione delle professioni legali durante l'età napoleonica

La prima legge sull'avvocatura durante la Repubblica italiana fu emanata il 10 agosto del 1802⁵⁴. La circolare prevedeva degli «esperimenti», cioè degli esami, «ai quali dovev[ano] essere sottoposti gli aspiranti all'esercizio dell'avvocatura».

Una volta depositati i certificati comprovanti i requisiti voluti dal tribunale d'appello, il candidato doveva sostenere due prove d'esame davanti ad una

⁵³ Per un'accurata descrizione delle giurisdizioni dei tribunali sia civili che criminali, cfr. ancora *Idem*, pp. 276 e segg.

⁵⁴ *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana e del Regno d'Italia (1802-1814)*, Milano, 1802, n. 63, p. 228.

commissione composta da tre giudici del tribunale medesimo. La prima prova consisteva nel rispondere a nove quesiti «sopra diversi punti di giurisprudenza», mentre la seconda (prova) richiedeva all'aspirante avvocato la stesura di un'allegazione «in punto di diritto» sopra un tema «involuto di questioni legali». Il giudizio, poi, della commissione esaminatrice, avrebbe riguardato non tanto «la dottrina, ed il criterio legale, quanto [...] l'ordine dell'estensione, e la chiarezza e precisione dello stile». In caso di bocciatura il candidato poteva ripresentarsi entro uno o due anni.

Per i procuratori - si chiameranno in questi anni patrocinatori - si dovrà aspettare il 14 aprile del 1804, con l'introduzione del *Nuovo metodo giudiziario civile*⁵⁵, per avere una normativa sulla loro conferma o ammissione nelle istituzioni giudiziarie statali. Infatti dalle leggi dei governi democratici alla fine della Repubblica italiana, il ruolo dei procuratori, denominati ancora causidici, non era stato ben definito.

Negli indirizzi politici dei governanti cittadini democratici non era apparso, probabilmente, ben chiaro il ruolo di questa professione che era uscita dalla Repubblica veneta con una reputazione sociale alquanto criticata e vista da tutti dannosa alla vita cittadina, tanto che anche sotto la Cisalpina non si presenterà nessun tipo di legge specifica. Quello che si tenterà più avanti, grazie anche a un impegno complessivo sull'amministrazione della giustizia da parte delle autorità centrali milanesi, sarà una vera e propria ridefinizione degli spazi lavorativi del procuratore con i mezzi normativi a disposizione.

Il titolo XL del *Nuovo Metodo giudiziario civile* ribadiva la regolamentazione dell'esercizio della professione procuratoria, come quella avvocatesca, e della iscrizione all'albo, di competenza del tribunale d'appello in assemblea generale a voti segreti: ogni abilitato in un dipartimento era abilitato in tutta la repubblica. Si confermava così che l'abilitazione alla professione era valida per tutte le istituzioni giudiziarie dello stato, senza limiti imposti dai tribunali locali delle città, come avveniva nello stato veneto, dove l'esercizio della professione era vincolato, generalmente, al foro cittadino.

Dall'esame di ammissione all'esercizio erano esentati coloro che «pel corso di dieci anni [avessero] esercitato le funzioni di avvocato, o di patrocinatore senza macchia»⁵⁶. Ma la vera riforma interna alla professione procuratoria fu la sua «accademizzazione». Infatti la certificazione richiesta per essere inseriti nell'elenco degli aspiranti era «il documento della approvazione per l'esercizio della professione legale in una delle due università del regno» e « il certificato giurato di un patrocinatore approvato che il petente [...] siasi assiduamente esercitato per due anni nella pratica forense sotto la sua direzione nella repubblica»⁵⁷; mentre il candidato avvocato, oltre alla presentazione del certificato di laurea, doveva presentare un altro certificato comprovante il tirocinio di due anni presso un patrocinatore per la pratica forense e un atto confermando l'assistentato biennale presso uno studio di avvocato⁵⁸.

⁵⁵ *Bollettino*, 1804, n. 37, p. 212.

⁵⁶ Art. 719.

⁵⁷ Art. 721.

⁵⁸ Art. 722.

Una volta convalidati i certificati, presentate le fedeli criminali e le testimonianze di buona condotta del petente, si procedeva all'esame tanto sulle »teorie legali, quanto sul presente metodo giudiziario»⁵⁹. Inoltre l'avvocato iscritto all'elenco di un tribunale poteva «fungere» anche l'ufficio del patrocinatore⁶⁰.

Lo stesso orientamento normativo sulle nostre professioni si rafforzerà con il *Regolamento organico della giustizia civile e punitiva*⁶¹; oltre a definire la competenza della nomina al re su proposta delle corti o dei tribunali, la nuova regolamentazione ribadiva l'esibizione di un documento attestante «l'esercizio della libera professione legale ottenuto presso una università del regno»⁶². Già dal 1802⁶³ anche per l'arte notarile si era dichiarata necessaria la laurea e un certificato d'autorizzazione all'esercizio della professione. I notai, nominati dal re con l'avvento del Regno d'Italia, diventavano funzionari pubblici e incompatibili con l'esercizio del patrocinio. Da questo momento si separarono definitivamente le carriere del procuratore e del notaio, e questa separazione venne confermata anche dopo il 1814 con l'arrivo degli austriaci e la costituzione del regno Lombardo-Veneto.

I procuratori ammessi all'esercizio della professione presso la Corte di cassazione potevano lavorare presso qualsiasi corte o tribunale del regno ed essere inseriti nelle «camere» gestite dall'assemblea dei patrocinatori iscritti all'albo presso ogni corte d'appello. Queste camere avevano compiti di disciplina interna alla professione e formavano un ufficio di difesa degli indigenti⁶⁴, e la corte aveva piena autorità sulla conferma dei procuratori e avvocati.

L'articolo n.126 del *Nuovo metodo giudiziario civile* del 1804 recitava che nessuno poteva comparire in giudizio senza il ministero di un patrocinatore; i procuratori erano di nomina regia con un numero che variava a seconda dei regolamenti interni ad ogni corte o tribunale, si occupavano, come sotto la Serenissima, dell'istruzione delle cause e della discussione, e seguivano il cliente fino alla sentenza⁶⁵. In questo modo si era ancorata la professione direttamente agli apparati centrali di governo e precisamente con il ministero della giustizia, dandole però una propria autonomia rispetto alle altre attività professionali all'interno dei tribunali. Una circolare del 15 giugno dello stesso anno, infatti, proibiva ai giudici conciliatori di presentarsi come patrocinatori o avvocati in qualsiasi causa⁶⁶, eliminando nello stesso tempo problemi di compatibilità tra magistratura e patrocinio.

La materia normativa si arricchiva con il decreto del 9 agosto 1811⁶⁷, il quale oltre a ordinare l'allestimento dell'elenco degli avvocati esercitanti presso le corti e i tribunali del Regno d'Italia, già stabilita dall'articolo 720 della legge del 14

⁵⁹ Art. 725.

⁶⁰ Art. 728.

⁶¹ *Bollettino*, 13 giugno 1806, n. 105, p. 657, Titolo V, sez. II.

⁶² Roberti, *op. cit.*, p. 301.

⁶³ *Bollettino*, 4 settembre 1802, n. 75.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Roberti, *op. cit.*, pp. 300-301.

⁶⁶ *Idem*, n. 86, p. 699.

⁶⁷ *Bollettino*, n. 198, pp. 813-130.

aprile 1804, autorizzava la costituzione dei Consigli di disciplina professionali «in tutte quelle città nelle quali gli avvocati eccedono il numero di 20». Seguiva poi il titolo II con le regole per la formazione dell'elenco: spettava ai presidenti e ai regi procuratori generali delle Corti d'appello, in collaborazione con i sei avvocati più anziani, provvedere alla composizione e all'allestimento dell'albo professionale⁶⁸.

Nell'elenco venivano iscritti tutti coloro che «secondo i regolamenti osservati in passato nei diversi dipartimenti del regno fossero stati abilitati all'esercizio della professione, quando costoro avessero la loro capacità, probità e buona condotta». L'elenco così formato doveva essere sottoposto all'approvazione del ministro della giustizia. Gli avvocati iscritti presso la Corte d'appello potevano esercitare in tutto il circondario di competenza della Corte stessa, mentre coloro che fossero iscritti negli elenchi delle Corti di giustizia civile criminale (una per ogni capoluogo di dipartimento) avevano l'autorizzazione a esercitare anche in tutti i tribunali del dipartimento, ma soprattutto «gli avvocati che si stabilivano presso le Corti di giustizia od i Tribunali di prima istanza, conservavano il rango di anzianità loro attribuita dal giorno della iscrizione nell'elenco della Corte d'appello».

Il titolo III definiva l'ammissione con la solita richiesta della laurea e del praticantato sostenuto «pel corso di tre anni presso una Corte od un Tribunale di prima istanza». «L'esperienza di pratica [poteva] essere fatto presso diverse Corti o Tribunali, ma non [poteva] essere interrotto oltre i sei mesi». La domanda, in qualità di candidato-avvocato, doveva essere indirizzata al primo presidente della Corte o al presidente del Tribunale presso i quali si intendeva esercitare. Naturalmente doveva essere corredata di un certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità politica e dalla prova dell'adempimento degli obblighi della leva militare (coscrizione). Questi erano, in sintesi, gli articoli più interessanti della normativa; seguiva poi una accuratissima serie di articoli sulle regole burocratiche che dovevano seguire gli aspiranti avvocati in qualità di praticanti all'interno delle istituzioni giudiziarie per tutti i tre anni necessari all'attestazione della frequenza⁶⁹.

Anche i patrocinatori «addetti alle corti o ai tribunali, che, avendo esercitato lodevolmente pel corso di anni tre, [volevano] abbandonare il loro stato ed

⁶⁸ Nelle città sede di Corte d'appello come Brescia, era previsto un solo elenco e un solo consiglio di disciplina.

⁶⁹ Cfr. in ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 37, la normativa ben raccolta nei faldoni. Il titolo III del decreto prevedeva all'art. 23 che «l'esperienza di pratica triennale presso la Corte o tribunale importa[va] l'intervento non interrotto alle udienze della Corte o Tribunale ed alle sessioni dell'ufficio di consulta, eretto presso il Consiglio degli avvocati per la difesa gratuita degli indigenti. I candidati ammessi allo sperimento del triennio potranno arringare le cause che loro fossero affidate dall'ufficio di consulta, assicurato che egli siasi della loro probità e capacità». All'art. 24 si stabiliva che « Scorsi i tre anni di pratica il candidato che aspira[va] ad essere iscritto nel ruolo degli Avvocati, presenta[va] il suo ricorso alla Corte d'appello unendovi: 1° Il certificato di ammissione all'esercizio pratico rilasciato a termini dell'art. 20; 2° Il certificato del Consiglio di disciplina o del Regio procuratore nei luoghi in cui non esiste il Consiglio, che giustificano avere il candidato assistito con assiduità alle udienze della Corte ed ad altri esercizi pratici, e di avere date prove di morigeratezza e buona condotta».

assumere il grado di avvocato, [erano] dispensati dalla prova dello sperimento triennale e dall'esame, quando [giustificavano] d'altronde la loro moralità e capacità». Al titolo IV, sempre del decreto del 9 agosto del 1811, si ordinavano, per la prima volta nella normativa napoleonica, le attività incompatibili con la professione avvocatessa. I divieti riguardavano gli impieghi di qualsiasi grado nell'ordine giudiziario⁷⁰ (eccezion fatta per quelli di supplente temporaneo), prefetto e viceprefetto, cancelliere, notaio e procuratore; ma anche le professioni di agente contabile, o gli impieghi in agenzie d'affari. Non si voleva insomma che questa professione fosse contaminabile con attività istituzionali ed economiche, per la delicatezza del ruolo che assumeva nelle cause processuali e per il rapporto di fiducia che necessariamente si instaurava tra legali e clienti e che non poteva in alcun modo essere «viziato» da interessi esterni o interni all'istituzione giudiziaria stessa.

Sempre nel 1811, il 25 agosto, una circolare del ministro della giustizia rivolta ai presidenti delle Corti d'appello e ai regi procuratori dichiarava che «qualunque patrocinatore che a seconda dell'art. 31 [del decreto già citato del 9 agosto] aspirasse al grado di Avvocato, [doveva presentare] il suo ricorso giustificato al primo Presidente della Corte di Appello, il quale richiamante le informazioni dalla Corte o dal Tribunale cui era addetto, e sentite le conclusioni del regio Procuratore generale, ed avuto il parere della Corte in seduta privata, [rendeva pubblico] il risultato, se favorevole, al Gran Giudice, prima di fare iscrivere l'aspirante nell'elenco degli Avvocati. Comunicate le deliberazioni superiori ed ammessa la dimissione dal patrocinio, il candidato [prestava] il giuramento indicato dall'art. 9 del citato decreto, ed il processo verbale relativo [veniva] inoltrato al Ministero»⁷¹. Nella descrizione, minuziosa e burocratica, si affermava definitivamente l'uguaglianza formale e normativa delle due professioni forensi. Un dottore in legge, fresco di studi, aveva la possibilità di scegliere tra due attività professionali giuridiche, quella più adeguata ai suoi interessi, con l'opportunità di cambiare carriera qualora ne sentisse l'esigenza. Non solo, con l'art. 31 del titolo III del decreto del 9 agosto del 1811, i patrocinatori addetti alle Corti o ai Tribunali che avessero esercitato «lodevolmente» la professione per tre anni e volessero intraprendere la carriera avvocatessa sarebbero stati dispensati dalla «prova dello sperimento triennale e dall'esame».

Trovava, poi, definitiva sistemazione la normativa sui consigli di disciplina degli avvocati. Una volta composto il consiglio «dagli avvocati iscritti nell'elenco che si trovino stabiliti nel luogo di residenza delle rispettive Corti o Tribunali»⁷² e convocato dal presidente o su invito del regio procuratore, esso aveva la «facoltà di sorveglianza e repressione attribuita col decreto del 9 agosto [che] nulla toglie a quella che per originario essenziale attributo compete alle

⁷⁰ ASVr, *Prefettura del dipartimento dell'Adige*, b. 36. Contiene anche una lettera del direttore della polizia generale al prefetto (9 ottobre 1809), nella quale si dichiara l'incompatibilità dell'attività di commissario di polizia con il patrocinio o l'avvocatura, (secondo l'art. 147 del Regolamento organico del 13 giugno 1806).

⁷¹ ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 37.

⁷² *Idem*, titolo XV della circolare del ministro della giustizia del 25 agosto 1811 oppure cfr. gli artt. 39-53 del titolo VI del decreto del 9 agosto del 1811.

magistrature giudiziarie»⁷³. Poi continuava: «vegliano queste [le magistrature] principalmente e particolarmente sul contegno degli Avvocati, ed avendo notizia de' disordini o reclami commettono al Consiglio di procedere alle ispezioni di suo istituto, salvo ne' casi contemplati dall'art. 60 del decreto [sempre del 9 agosto del 1811] e dall'art.1036 del Codice di procedura civile di applicare direttamente la misure disciplinari». Al titolo XX era prevista la carica di relatore - nominato dal presidente della Corte - il quale provvedeva a «disimpegnare [...] ciascun affare portato avanti ai Consigli di disciplina»; lo stesso titolo affidava l'amministrazione economica del consiglio ad un segretario. Si erano così formati i primi «ordini» professionali nell'accezione moderna, ai quali ogni avvocato iscritto nell'elenco di un tribunale poteva fare riferimento.

E già il 17 febbraio 1809, «ebbe luogo l'attivazione delle Camere de' Patrocinatori ed uscieri addetti a codesta Corte colle norme già prescritte ed a tenore dell'ossequiato Circolare Dispaccio ministeriale 21 ottobre (1808)»⁷⁴. Questa istituzione seguiva la stessa organizzazione dei consigli degli avvocati e confermava la costituzione di un «ordine» della professione.

Dopo il primo decennio dell'Ottocento le due professioni forensi si erano comunque rinnovate, almeno dal punto di vista normativo. I giovani patrocinatori erano «accademizzati» e funzionari statali, alla stregua dei giudici, mentre gli avvocati oltre alla laurea seguivano un tirocinio direttamente inseriti nell'istituzione giudiziaria. L'impegno professionale di entrambe le professioni era seguito dal sistema giudiziario molto da vicino. Si era deciso di mantenere una separazione tra le due professioni, ma era consentito passare dal patrocinio all'avvocatura e viceversa, senza impedimenti «sociali»; si sostituivano i ceti professionali con gli ordini professionali; o meglio, subentravano nella professioni forensi legali non solo di condizione civile e redditieri. Il diploma di laurea non era più un privilegio onorifico legato ad un ceto, ma un certificato che garantiva, a chiunque potesse permetterselo, l'attestato di un curriculum formativo, valido per intraprendere la carriera. I patrocinatori, inoltre, funzionari a pieno titolo dell'amministrazione centrale e principalmente del ministro della giustizia, contribuivano a rimpinguare le casse statali con un deposito «cauzionale» presso il Monte Napoleone regolato dalla legge n. 232 del 4 dicembre del 1806. Il deposito, evidenziato dalla tabella seguente, era una forma cautelativa dello stato contro gli abusi dei forensi che durante la Repubblica veneta avevano imperversato nei fori cittadini. Non era di certo una soluzione che aiutasse a rasserenare il rapporto tra l'autorità centrale e i forensi; il nuovo ruolo funzionale di questi ultimi, anzi, li obbligava a subire imposizioni più o meno gravose.

Tabella 4. Tariffa del deposito a titolo di cauzione da presentarsi dai cancellieri, patrocinatori matricolati ed uscieri presso le Corti e tribunali del regno.

Istituz. giudiziarie	Patrocinatori	Uscieri	Cancellieri
C. d' Appello, Milano	4500	1500	6000
C.d' Appello, Bo,Bs,Ve	2400	800	3200

⁷³ *Idem*, titolo XVII.

⁷⁴ ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 20. Sono rimasti diversi fascicoli contenenti disposizioni normative.

C.G.civ e crim., Milano	1500	500	2000
« Dipartimenti	900	300	1200
Tribunali civ., Milano	2600	300	3600
« dipartimenti	900	300	1200

Fonte: *Bollettino delle leggi*, 4 dicembre 1806, n. 232, p. 1047.

L'aggravio «sociale» di questa tariffa potrebbe assumere un valore se si pensa che il salario medio si attestava sulle 250-300 lire italiane annue e che un avvocato della ex Terraferma veneta di buon livello poteva percepire anche parcelle di 40 lire italiane⁷⁵; si può ritenere che il valore della cauzione corrispondeva ad un grande sforzo finanziario per i patrocinatori. Oltre a questo carico a fondo perduto, si aggiungeva per i patrocinatori, così come per gli avvocati, il pagamento di una tassa «comunale» per l'esercizio della professione con scadenza annuale.

Tabella 5. Contributo annuale all'amministrazione comunale dei professionisti forensi.

Luogo e istituzione	Avvocati (lit.)	Patrocinatori (lit.)
Milano	150	--
Sedi di C. d'appello	100	80
Dipartimento, Corte civ.	75	60
Comuni con Tribunale	50	40
Comuni con G. di pace	40	--
Altri comuni	20	--

Fonte: *Bollettino*, 23 dicembre 1807, n. 288, Titolo III. *Disposizioni diverse di finanza*, p. 1511.

Per i forensi i carichi fiscali non si esaurivano così; la tariffa della legge del 23 dicembre 1807 stabiliva ancora un contributo per tutte le professioni liberali da versare nelle casse delle amministrazioni comunali. Per una maggiore chiarezza è sembrato utile riportare le tariffe relative anche ad altre professioni chiamate dalle autorità francesi a contribuire al consolidamento delle finanze dei comuni di residenza⁷⁶. I notai, gli architetti e gli ingegneri versavano un quinto meno degli avvocati nei rispettivi comuni; per gli architetti civili e periti agrimensori la

⁷⁵ Cfr. Zalin, *L'economia veronese...*, cit., p. 367.

⁷⁶ Cfr. ASBs, *Prefettura del dipartimento del Mella*, b. 91. In base alla legge del 22 marzo 1804, veniva fissato in cinque giorni il termine entro il quale si doveva ottemperare al pagamento della tassa, pena il pignoramento di mobili e stabili, su mandato del «Ricevitor comunale». Cfr., ad esempio, l'intimazione di pagamento all'avvocato Bortolo Tedeschi del 2 maggio 1814. Numerose sono le domande di esenzione per condizione «miserabile», tra cui quella in data 30 gennaio 1814 di Giovan Battista Marchetti, patrocinatore presso la Corte di giustizia civile e criminale.

differenza di pagamento, sempre rispetto agli avvocati, era di due quinti. Anche i medici, come si vede nella tabella sottostante, avevano una specifica graduatoria. Gli speciali contribuivano alla tariffa in misura della metà rispetto ai medici, mentre i chirurghi minori, i flebotomi, dentisti, ernisti e veterinari un quinto.

Tabella. 6.Tassa comunale dei medici (1807).

Luogo di esercizio	Medico,chirurgo
In Milano	75
Comuni sopra 30 mila	50
Comuni I classe	40
Comuni II classe	25
Comuni III classe	15

Fonte. *Bollettino...*, 23 dicembre 1807, cit.

Il decreto n. 117 del 25 aprile del 1809 confermerà un nuovo prelievo, della stessa entità degli anni precedenti, per gli avvocati come per i patrocinatori⁷⁷. Come si è potuto vedere da queste rapide osservazioni sulle tasse per l'esercizio della professione, si richiedeva agli avvocati un trattamento fiscale sempre più alto delle altre professioni liberali, mentre ai procuratori e a coloro che lavoravano nei tribunali - come i cancellieri e gli uscieri - era richiesta anche una cauzione che aumentava di parecchio il loro tributo allo stato.

4. L'istituzione della Corte d'appello a Brescia

L'amministrazione della giustizia e come retta distributrice ne' giudizi civili, e come pronta vendicatrice nei penali, à una grande influenza sull'intera felicità dello stato. Di una estesa ed eminente porzione, voi ne avete, o signori, tra le vostre mani il sacro e prezioso deposito. Dai vostri giudizi l'anno già sperimentata cotesta felicità i dipartimenti che dalla giurisdizion vostra dipendono, e l'attendon essi con ragione viemaggiormente perenne. Essendo estinte ormai le liti di antico metodo, e da un sol ordine di procedura reser oggimai tutte uniformi la cause, tutte conosciute e praticate la vie della nuova legislazione, sviluppati e sciolti i dubbi intralciati e difficili, che offronsi intorno all'applicazione delle leggi nuove ai fatti anteriori, animati voi dalla ben giusta fiducia di conseguire dalla munificenza sovrana [...] il premio di un vitalizio seggio onorevole». Con queste roboanti parole il regio procuratore della corte d'appello Trenti declamava una parte del suo discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario del 1809⁷⁸. Erano parole ovviamente di circostanza, anche se nascondevano nelle loro pieghe l'idea di una giustizia rinnovata soprattutto nella forza del diritto e delle istituzioni a due anni di distanza dalla costituzione delle prime Corti d'appello.

Questi tribunali rappresentavano il vertice locale, o meglio regionale, dell'amministrazione della giustizia. Se ne costituirono cinque nelle città più

⁷⁷ Cfr. ASVr, *Prefettura del dipartimento dell'Adige*, b. 36, Elenco degli individui abilitati all'esercizio della professione...(1809), la tassa sembra pagata da tutti i professionisti, esclusi naturalmente quelli che certificavano l'inattività per l'anno corrente.

⁷⁸ ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 52.

importanti dello stato per forza politica, per tradizione storica e per collocazione geografica: a Milano, Brescia, Venezia, Bologna e successivamente ad Ancona. Questa divisione dell'impianto giudiziario statale, proposta dal ministro della giustizia Luosi fin dal marzo del 1806, venne approvata da Napoleone su consiglio di Cambacérès il 20 aprile dello stesso anno. Il progetto di risistemazione prevedeva una gerarchia istituzionale così rinnovata: alla base stavano i Giudici di pace che assorbivano la giurisdizione dei Conciliatori, poi i Tribunali locali di prima istanza competenti nei centri non capoluogo di dipartimento e le Corti di giustizia civile e criminale presenti nelle città centri amministrativi dipartimentali⁷⁹. Verona aveva quindi una Corte di giustizia che giudicava civilmente in prima istanza tutte le cause «personali, reali e miste»⁸⁰ e «le sentenze [erano] inappellabili se non eccedevano lire mille e duecento italiane [...] Eccedendo tali somme, [aveva] luogo il ricorso alla Corte d'appello». Ogni giudice, dei cinque necessari al pronunciamento della sentenza, entrava nella sezione civile a turno; il numero complessivo dei magistrati era di diciassette compresi i cinque supplenti e nel criminale la corte era chiamata a giudicare i casi di «alto crimine», i quali potevano poi essere demandati, soprattutto per condanne alla pena di morte, alla Corte d'appello se richiesto direttamente dal condannato o dal regio procuratore generale.

Brescia era la sede di appello meno solida per autorevolezza rispetto ad altre che erano state capitali, o grandi città degli antichi stati italiani. La giurisdizione della Corte comprendeva anche i dipartimenti del Mincio, del Serio, dell'Adige e poi dell'Alto Adige. Probabilmente la scelta della città lombarda era stata decisa da fattori legati più ad aspetti demografici - cioè il tentativo di suddividere in base a aree omogenee per popolazione - e di collocazione geografica, rispetto alla tradizione giudiziaria cittadina. Certamente gli ambienti politici bresciani avevano creato un clima molto favorevole ai francesi e a Bonaparte, generale, e Napoleone imperatore, tanto che alcune famiglie dell'ex patriziato cittadino, come i Fenaroli, rientravano direttamente nella «corte» del sovrano. Giuseppe era consultore di

⁷⁹ Per le competenze dei singoli tribunali è sempre necessaria la lettura di Roberti, *op. cit.*, pp. 302 e segg. Non è sembrato opportuno addentrarci profondamente nelle giurisdizioni di tutte le corti, ma solo dare qualche riferimento che ne spiegasse le competenze generali. Secondo il *Regolamento d'ordine interno. Per la Corte di Cassazione, per le Corti d'Appello, per le Corti di giustizia civile e criminale, e per i Tribunali di prima istanza* (1807), la Sezione civile esercitava le funzioni di Tribunale correzionale e di tribunale civile di prima istanza. L'art. 47 a p. 15 recitava che «Ove la sezione civile è composta di sei giudici oltre i Presidenti, essa si divide in due Camere. Alla camera presieduta dal primo Presidente appartengono gli affari civili, ed è composta di tre giudici, compreso il presidente. Per la distribuzione dei giudici l'art. 53 del Regolamento, cit., p. 17: «La Corte nomina a scrutinio segreto, ed a pluralità relativa i membri che devono comporre la sezione civile; indi il primo presidente, sentito il presidente, li distribuisce nelle rispettive Camere. Al fine poi d'ogni anno dall'istallazione della Corte si cambia un individuo di ciascuna Camera, secondo la destinazione che ne verrà parimente fatta dal primo Presidente, sentito il Presidente, ed avuto riguardo alla disposizione dell' art. 60 del Regolamento organico». L'art. 54 proseguiva: «I giudici prendono posto nella Corte, Sezione o Camera secondo la loro anzianità. L'anzianità si desume sempre dall'ordine delle nomine».

⁸⁰ *Bollettino*, 17 giugno 1806, n. 107, p. 267, sez. III.

stato, aveva raccolto numerose cariche ed era stato un autorevole deputato ai Comizi di Lione⁸¹, mentre i Lechi, ad esempio, avevano guidato e guidavano in qualità di generali le armate francesi. Probabilmente una parte dei gruppi dirigenti ex-patrizi bresciani avevano acquisito «sul campo» un ruolo politico di primo piano.

L'avvocato Alessandro Dossi, più volte citato nella nostra ricerca, già membro del Corpo legislativo della Cisalpina e del Consiglio dipartimentale, si era fatto promotore della designazione della sede bresciana della Corte d'appello⁸²; così il 14 agosto del 1807, il Luosi installava la Corte d'appello anche a Brescia. La città lombarda diventava, in questo momento, una delle capitali giudiziarie del Regno d'Italia; la sua giurisdizione non comprendeva soltanto un vasto territorio che dal Po arrivava fino a Trento, ma anche città -Verona, ma naturalmente Mantova e Bergamo - che per tradizione rappresentavano realtà sociali divise da confini politici e quindi disomogenee anche dal punto di vista dell'amministrazione giudiziaria. In questo modo si completava il passaggio dai fori cittadini con forte autonomia di antico regime alle istituzioni giudiziarie accentrato statali. Si passava definitivamente dalla città allo stato.

Primo presidente della Corte era stato nominato Giuseppe Beccalossi, affermato e influente avvocato, di condizione civile, con un passato di amministratore cittadino fin dal governo municipale democratico, membro del Consiglio dei seniori e infine creato da Napoleone cavaliere della Corona di ferro; sulla poltrona del presidente fu insediato l'ex giudice di Collegio Ippolito Calini. Un altro avvocato, Andrea Brivio, era stato incaricato di presiedere, come primo presidente, la locale Corte di giustizia civile e criminale coadiuvato dal giudice veronese Domenico Ostoja in qualità di presidente. Nel dipartimento dell'Adige si erano insediati al vertice della Corte Cesare Realdi e Giacomo Guglielmoni.

La Corte d'appello si divideva in due sezioni, civile e criminale, alle quali se ne aggiungeva una terza, commerciale, formata da giudici espressione del mondo mercantile. Per le cause arretrate e quelle commerciali era stata disposta una sottodivisione in quattro sezioni di revisione e d'appello. Le due sezioni principali erano formate da otto giudici ciascuna, mentre nelle cause civili verranno ridotti a sette; il primo presidente della corte poteva scegliere la sezione che intendeva presiedere denominandola «prima», mentre l'altra veniva tenuta dal presidente. Le sezioni venivano formate dal ministro della giustizia - denominato anche Gran giudice - su proposta sempre del primo presidente e del presidente⁸³. «Al termine del primo anno dall'attivazione del nuovo ordine giudiziario, due giudici a sorte [passavano] dall'una all'altra sezione»⁸⁴. La sezione civile decideva delle cause sommarie e urgenti sopra diverse materie: «interdizione dei consulenti giudiziari, per declamatorie di assenso e possesso dei beni degli assenti, per autorizzazione delle mogli a star in giudizio, per cause matrimoniali, per rettificazione degli atti dello stato civile, e generalmente per quelli che riguardano lo stato delle persone, [...] di tutti gli affari interessanti la Corona, il

⁸¹ *Enciclopedia Bresciana*, cit., p. 108.

⁸² Cfr. *Idem*, vol. III, p. 204.

⁸³ ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 1, e cfr. *Regolamento*, cit., pp. 11 e segg.

⁸⁴ Art. 33 del *Regolamento*, cit., p. 12.

Demanio, la Finanza, i Comuni ed i pubblici stabilimenti»⁸⁵. Al regio procuratore generale spettava l'intervento nelle camere civili e criminali in qualità di pubblico ministero e il discorso d'inaugurazione dell'anno giudiziario. I patrocinatori iscritti all'elenco della Corte arringavano le cause sommarie e quelle appellate per vizi di procedura «qualunque ne sia l'indole» e su previa autorizzazione della corte o del tribunale competente potevano sostituire completamente l'avvocato nei casi di assenza, rifiuto ad arringare o malattia. Gli avvocati, inoltre, erano tenuti a risiedere nel «circondario giurisdizionale civile della Corte di giustizia del dipartimento in cui [era] collocata la Corte d'appello»⁸⁶. Con questo ultimo decreto di fine dominio francese si era compiuto un passo in più verso il riconoscimento completo della professione procuratoria, messa ormai in condizione di poter sostituire anche l'avvocatura, se ciò si fosse reso necessario all'istituzione giudiziaria nel disbrigo dei processi.

Oltre al disbrigo dell'amministrazione «ordinaria» della giustizia con l'allestimento dei processi e il raccordo con le Corti di giustizia dipartimentali, la Corte d'appello era l'istituzione di riferimento per forensi e notai: esercitava, cioè, un controllo diretto delle professioni giuridiche e dei loro Consigli e Camere di disciplina. Non solo perché i patrocinatori avevano ormai una condizione «anfibia» quasi funzionariale, sempre però sostenuti dagli onorari privati delle parti in causa, ma perché la professione avvocatessa si era identificata pienamente nell'apparato amministrativo e politico pur avendo anche un ruolo «esterno» alle istituzioni stesse nelle pratiche lavorative proprie. Si conferma, così, con chiarezza, il consolidarsi del legame tra le professioni forensi e le istituzioni statali, tipico dei paesi europei continentali, ma diverso strutturalmente e culturalmente, ad esempio, dall'Inghilterra dove la professione legale possedeva una rete diretta sociale e istituzionale di collegamento con la borghesia degli affari e quindi con il mercato. A questo riguardo, possiamo credere che il richiamo appena accennato ai modelli che Paolo Macry⁸⁷ individuava per il tardo Ottocento abbia un certo interesse anche per il nostro contesto.

La situazione bresciana o veronese era molto lontana da quella napoletana, dove nel Settecento Vincenzo Cuoco parlava del foro come di un «potere parallelo»⁸⁸ e quindi di un ceto forense completamente inserito, non solo nella vita politica dello stato, ma anche in grado di sostituirsi alle istituzioni e di condizionarle. Il foro bresciano, al contrario, stava trovando nel periodo napoleonico terreno sul quale costruire se non altro una reputazione politica di ceto. Non era successo quello che era invece avvenuto nella ex capitale Venezia,

⁸⁵ *Bollettino*, 17 giugno 1806, n. 107, p. 262 e *Regolamento*, cit., art. 60.

⁸⁶ ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 37. Decreto di Napoleone dell'11 giugno 1813, artt. 3-6.

⁸⁷ P. Macry, *I professionisti. Note su tipologie e funzioni*, in «Quaderni storici», n. 48, 1981, pp. 928 e segg.

⁸⁸ Traggio questo spunto da V. Cuoco, *Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799*, grazie allo studio di M. Simonetto, *Un dibattito sull'avvocatura durante la municipalità provvisoria di Venezia del 1797*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», t. CXLVII (1988-89), p. 264. Cfr. anche M. Gottardi, *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano 1993, pp. 70-77.

quando durante la municipalità si voleva provvedere, grazie allo stimolo culturale di riforma che proveniva dalla rivoluzione francese, da parte di settori politici poi risultati soccombenti, a delegittimare le categorie professionali forensi perché troppo compromesse con il regime aristocratico e perché costitutive di un «corpo» intermedio nocivo alla società, debole e inadeguato dal punto di vista strettamente professionale⁸⁹. Nelle città della Terraferma veneta questi problemi, almeno apparentemente, non erano stati affrontati con dibattiti feroci all'interno degli organismi dirigenti delle prime assemblee municipali rivoluzionarie. Certo, la diffidenza nei confronti dei forensi era stata molto alta; tuttavia questi gruppi sociali professionali erano tra gli attori culturali e politici nel passaggio dalla Repubblica di Venezia alle nuove istituzioni; inoltre il controllo delle autorità centrali venete sui forensi in materia di preparazione tecnica-culturale, nonostante tutto, era avvenuto in maniera più rigida rispetto alla stessa capitale.

5. La formazione professionale

Per i candidati all'esercizio dell'avvocatura e del patrocinio, la richiesta di abilitazione doveva necessariamente pervenire dalla Corte d'Appello, anche per coloro che desideravano esercitare in un dipartimento diverso da quello della Corte stessa, ma facente parte della giurisdizione. Tra i fascicoli di certificazione delle numerose ricostruzioni di carriera dei candidati all'esercizio della professione, si profila una variegata tipizzazione delle esperienze formative dei forensi. L'approdo alle professioni dei giovani dottori avveniva entro canali istituzionali-giudiziari, in qualità di alunno praticante della procura generale presso la Corte di giustizia o supplente nelle giudicature di pace⁹⁰, oppure dopo il biennio presso le Scuole speciali di Milano. Per coloro, invece, che esercitavano da diversi anni, la commissione della Corte d'appello valutava il riconoscimento della carriera attraverso l'esame scrupoloso della certificazione e dell'iscrizione agli elenchi del «cessato» Tribunale d'appello del 1804, il quale si rifaceva alla documentazione fornita dai cessati uffici della Repubblica veneta. La tabella seguente tenta di individuare una tipologia dei *curricula* degli aspiranti forensi bresciani all'atto del deposito della certificazione agli uffici della Corte d'appello:

Tabella 7. Provenienza professionale o di formazione degli aspiranti all'avvocatura o al patrocinio civile e penale di Brescia e del dipartimento del Mella dal 1811 al 1815.

Professioni	Trib.app. (1804)	Magistratura Giudici di pace	Scuole speciali Milano	Pratica studio privato	Altri (+)
Avvocati	24,2%	24,2%	16,1%	23%	12,5%
Patrocinatori*	50%	---	---	43,7%	6,3%

⁸⁹ Simonetto, *op. cit.*, pp. 265 e segg.

⁹⁰ Cfr. i casi di alunnato in ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 63. Con una legge del 10 marzo 1812 si imponeva ai candidati di avere un'età non superiore ai 26 anni e specificatamente di possedere «i mezzi di sussistenza». Sono conservati i fascicoli di Gio. Battista Girelli, Prudenzio Masini, Girolamo Arrivabene.

*Solo della Corte d'appello. (+) Uscieri, commissari di polizia, patrocinatori, segretari della Procura generale, conservatore delle ipoteche. Fonte: ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, bb. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 73 i casi presi in esame.

Il risultato attribuisce la percentuale più alta ai candidati che ottenevano la conferma dell'esercizio dal cessato Tribunale d'appello del 1804, insieme ai professionisti che provenivano da un'esperienza in magistratura. Nel primo caso, si tratta del valore quantitativo della continuità del gruppo professionale giunto alle istituzioni giudiziarie del Regno d'Italia provenendo dall'età veneta; nel secondo caso si tratta di una novità interessante: gli ex-giudici di pace e anche i loro supplenti optavano, molto spesso, per l'avvocatura, marcando quindi quella circolarità, molto evidente nei fascicoli personali dei legali, tra magistratura e avvocatura. Infatti l'alunnato dei giovani dottori presso la Procura generale o la pratica dell'avvocatura all'interno della Corte d'appello si trasformava, in un primo tempo in un canale d'accesso diretto alla magistratura, ma successivamente diventava una garanzia per la professione legale, grazie all'esonero dagli esami per i candidati all'avvocatura presso le Corti. Un buon numero di «aspiranti», poi, veniva da una formazione negli studi privati, altri potevano essere «riconosciuti ammissibili all'esperimento di pratica dell'avvocatura» presso la Corte d'appello dal primo presidente. Ogni iscrizione all'elenco di un nuovo forense, doveva essere comunicato al presidente del Consiglio di disciplina a giuramento avvenuto⁹¹. Un'altro canale d'accesso alla professione era il biennio di studi *post lauream* presso le scuole speciali di Milano.

Quindi diverse erano le opportunità formative dei neo laureati: da una parte l'alunnato nella magistratura, dall'altro un'educazione scolastica statale che dava direttamente l'iscrizione all'elenco senza alcun praticantato; un vero e proprio canale d'accesso privilegiato, naturalmente per i legali che potevano disporre di un sostegno finanziario familiare oltre al conseguimento del titolo dottorale universitario.

Per i candidati patrocinatori il percorso formativo avveniva all'interno degli studi privati di avvocati e dei patrocinatori «confermati negli elenchi ufficiali». Si chiedevano ancora le prove testimoniali di onestà e probità e gli esami di dottrina giurisprudenziale civile e penale. Il candidato al patrocinio nella Corte d'appello, Carlo Feroldi - come lui Giambattista Magoni - in base all'art. 2 del *Regolamento vice reale* del 1808, dichiarava di abitare a Brescia, di essere di professione possidente, di aver compiuto due anni di pratica presso il patrocinatoro Luigi Brozzoni⁹² e di depositare la certificazione con la prova testimoniale di buona condotta del Brozzoni stesso, con la quale si accreditava professionalmente.

⁹¹ Il giuramento si teneva generalmente nella pubblica udienza della Camera delle ferie presso la Corte d'appello: «Io giuro obbedienza alle Costituzioni del Regno, e fedeltà al Re, di non dire o pubblicare cose contrarie alle leggi, ai Regolamenti, ai buoni costumi, alla sicurezza dello Stato, ed alla pace pubblica, di non dimenticare giammai il rispetto dovuto ai tribunali, ed alle pubbliche autorità; di non difendere, o consigliare alcuna causa ch'io non credessi giusta nella mia coscienza». Cfr. ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 37, fascicolo di Carlo Chinelli.

⁹² La famiglia Brozzoni, proveniente dalla mercatura, aveva espresso non solo legali, ma anche giudici commerciali delle Corti, sia d'appello che di giustizia. Sigismondo, ad

A questa documentata ricostruzione della formazione seguivano gli esami dei giudici della Corte; poi, se ritenuto ammissibile all'iscrizione all'elenco professionale, il candidato doveva attendere la nomina con decreto reale, come spettava di diritto a tutti i funzionari dello stato⁹³. I passaggi di carriera tra le due professioni forensi non sono quantitativamente rilevanti; anche se sono presenti. Per quanto riguarda, invece, i *curricula* dei candidati all'avvocatura in Corte d'appello provenienti dagli altri dipartimenti della giurisdizione di cui si è riusciti ad avere documentazione, la situazione è la seguente:

Tabella 8. Percentuali delle tipologie formative dei legali che chiedevano l'iscrizione all'elenco della Corte d'appello.

Giudici di pace	Trib.appello	avv. C. di giustizia	studio privato	scuole speciali di Milano
30%	30%	15%	15%	10%

Fonte: ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, bb. 36, 38, 39,40; 40 casi presi in esame.

Purtroppo i documenti rimasti non permettono una valutazione quantitativa della formazione degli avvocati della Corte di giustizia dei dipartimenti della giurisdizione e, quindi, le nostre osservazioni si basano su dati ottenuti da uno *screening* su fascicoli «certificativi» depositati per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione esclusivamente in Corte d'Appello. Con i dati visualizzati dalla tabella 8, non cambiano le osservazioni, o la tipologia sull'esperienza formativa viste per i legali bresciani, se si esclude naturalmente la percentuale relativa alla provenienza dell'avvocatura dalla Corte di Giustizia. L'ingresso nella Corte d'appello in qualità di avvocati rappresentava un grande prestigio e una forte attrattiva o un punto di arrivo per chiunque avesse intrapreso la professione forense con l'idea di una carriera brillante. Una buona percentuale è attribuita anche ai giovani legali cioè a coloro che uscivano da un praticantato di quattro-cinque anni, o, soprattutto, erano abilitati dalle Scuole speciali di Milano. Per costoro la professione nella Corte d'appello era forse un percorso obbligato dalla propria condizione familiare, considerando che la loro documentazione registra generalmente tirocini presso avvocati di Brescia, di Verona o di Mantova di un certo prestigio. Il tirocinio, invece, nella magistratura favoriva, in maniera naturale crediamo, il passaggio alla carriera avvocatessa, o meglio alla «libera» professione perchè apportava evidentemente un maggiore beneficio economico rispetto agli onorari dei funzionari statali, quali erano i giudici.

La penalizzazione maggiore per i legali di appello provenienti dai dipartimenti dell'Adige, dell'Alto Adige, del Mincio e del Serio era riposta nell'imposizione normativa, della già citata legge del 9 agosto 1811, di risiedere nella città sede della Corte. Dovevano, cioè, affrontare un cambio di residenza e un distacco dal proprio foro e dalle relazioni sociali locali, sempre molto utili per la professione. Con questa normativa, non agevole, si voleva chiaramente esercitare un controllo ravvicinato sui legali iscritti all'elenco della Corte stessa e nello stesso tempo si veniva a creare necessariamente uno stato privilegiato per i forensi bresciani.

esempio, rivestì la carica di giudice di commercio nella Corte d'appello dal 1808 al 1810.

⁹³ Cfr. ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 20.

Ogni avvocato di Corte di giustizia, però, poteva richiedere l'autorizzazione ad arringare nelle cause destinate al dibattito processuale alla Corte d'appello, come fecero assiduamente Silvestro Patirani di Verona e Agostino Ruggeri di Mantova. Il permesso concesso era provvisorio ed era accordato dal ministero della giustizia e comunicato al regio procuratore generale di Brescia⁹⁴.

Vi sono poi *curricula* che presentano esperienze molto significative e *curricula* che si basano solo sul lungo esercizio della professione. Alcuni legali ricoprono, per diversi anni, la carica di segretario della Procura generale presso la Corte di giustizia del dipartimento, altri, come l'avvocato Bartolomeo Dusini⁹⁵, iniziano la carriera come giudici di pace supplenti, poi proseguono ricoprendo la carica di giudice supplente di Corte di giustizia e addirittura di pubblico ministero nella stessa Corte. L'avvocato Francesco Treccani, invece, aveva iniziato la propria carriera in qualità di difensore dei carcerati per due anni, in seguito aveva ricoperto il ruolo di giudice di pace a Pontevico e aveva richiesto anche un incarico in Corte di giustizia, per tornare poi a Brescia facendo domanda alla Corte d'appello di essere abilitato all'avvocatura e quindi iscritto nell'elenco⁹⁶. Tendenzialmente, l'esperienza dei nostri legali nella magistratura si limitava proprio al supplente del giudice di pace, ossia, al gradino più basso dell'ordine giudiziario, se si esclude forse la carica di segretario presso l'ufficio del regio procuratore generale presso la Corte di Giustizia, ricoperta, ad esempio, dall'avvocato Gian Maria Febbrari prima di essere riammesso all'esercizio della sua professione. Infine vi era ancora chi, come l'avvocato Francesco Facconi, chiudeva la propria attività professionale con il doppio ruolo di legale e notaio⁹⁷. Quest'ultimo caso aprirebbe un nuovo campo di indagine sui legali che per diversi anni esercitarono anche il prezioso e privilegiato ruolo di notai cittadini. La Corte d'appello aveva funzioni di completa amministrazione anche sulla professione notarile; ci limiteremo ora solo a segnalare che questi avvocati-notai o procuratori-notai erano ad esaurimento, ma molto attivi durantel'intera dominazione francese. Del resto il periodo di transizione non aveva impedito ai notai di mantenere la loro professione assai viva e soprattutto libera, almeno fino al Regno d'Italia, da uno stretto controllo dalle autorità statali.

Sono invece presenti in abbondanza, nelle carte degli uffici amministrativi della Corte, le vicende personali e professionali dei singoli forensi alle prese con la Corte stessa. Il controllo era capillare e gestito quasi militarmente. Gli elenchi ufficiali dei legali, ad esempio, erano divisi «in due parti, l'una degli avvocati

⁹⁴ *Idem*, b. 42. Fascicoli con le autorizzazioni dei singoli legali all'arringa nella Corte d'appello. Oltre al già citato Patirani sono presenti le autorizzazioni dei forensi veronesi: Bartolomeo Messedaglia, Andrea Righi, Alessandro Brognoligo, Francesco Padini, Ferdinando Bevilacqua, Gaetano Belviglieri, Bernardo Fagiuoli, Emerico Merighi e Bartolomeo Uber.

⁹⁵ *Idem*, b. 37.

⁹⁶ BQ, *Mss. K.II.12*, Manoscritti Treccani.

⁹⁷ *Idem*, b. 40. Lettera ai Presidenti e Giudici d'Appello del 30 dicembre del 1807: «Francesco Facconi avvocato, che già dimesso l'ufficio di notajo, che pur professava, come al protocollo della commissione notariale al n.° 426, dimette ora anche l'ufficio di Avvocato e vi rinunzia essendo per esso incompatibile, a motivo dell'avanzata sua età [...] che presentemente esige».

esercenti, l'altra di quelli ai quali è sospeso l'esercizio per l'incompatibilità di altra professione od impiego»⁹⁸. Inoltre con la *Distinta degli avvocati residenti in Brescia ed insinuatesi per la loro iscrizione...dei quali proponsi l'esclusione(1811)*⁹⁹, la presidenza della Corte provvedeva ad indicare le motivazioni - erano allo stato di proposta - con le quali riteneva non adatti alla professione, e quindi non aderenti alla caratteristiche richieste di probità, i legali che chiedevano di essere confermati o iscritti all'elenco. Per alcuni il giudizio sul comportamento professionale era composto da una frase *tranchante*: è il caso dell'avvocato Girolamo Costa definito «assolutamente incapace, ed esecrato nella opinione pubblica», oppure di Giovan Battista Sizzi, giudicato «di cattiva morale, e fabbricatore di falsi pagherò per vessare in giudizio debitori non veri». Venivano poi segnalati i professionisti sospettati di non avere la certificazione necessaria all'esercizio della professione come capitò a Pietro Bonetti, il quale, secondo l'accusa mossagli, «fu sempre in vari luoghi patrocinatore, e non fu mai legalmente abilitato all'esercizio dell'avvocatura». Ma si trovava una proposta di esclusione anche per il celebre avvocato Giovan Maria Febbrari, per sospetti legati strettamente alla deontologia professionale¹⁰⁰. Lo stesso capitava anche agli avvocati veronesi Bernardo Faggioli, Pietro Messedaglia e Francesco Zanetti, giudicati generalmente «incapaci e avidi».

Ma per alcuni legali il rischio di note disciplinari e quindi l'esclusione dall'elenco professionale generava spesso insoddisfazioni o antipatie verso i colleghi.

Poteva capitare allora che l'avvocato Giuseppe Mainardi denunciasse e ricostruisse con una lettera al primo presidente Beccalossi alcuni intrighi contro la sua ammissione all'albo: » Brescia racconta, che nel numero degli avvocati trasciolti a dar parere sopra gli altri, due tra questi sianvi stati che abbiano opinato contro l'ammissione all'Elenco dell'avvocato Giuseppe Mainardi, e che in fatta non trovasi iscritto nell'Elenco stesso. Dicesi ancora pubblicamente, che i due hanno opposta la di lui ammissione siano l'avvocato Dossi e l'altro l'avvocato Giuliani [...]. Il Dossi odia il Mainardi da che questi intraprese di far punire nel famoso Prete Ventura di Leno assassinj». La lettera, per nulla reticente, coinvolgeva i vertici della Corte stessa, non solo perché era indirizzata al primo

⁹⁸ ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 41, Lettera riservata del Procuratore generale Luigi Trenti al Ministro della giustizia, 18 ottobre 1811.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ »A' determinata la confidenza del Governo per la perdita della funzione di legale che aveva per la Regia finanza. A' contro di lui l'opinion pubblica in punto di probità. Rilasciò tutta scritta di suo pugno una obbligazione sinallagmatica alla tutrice dei minori eredi del professore Zolla pel prezzo dell'acquisto da lui fatto di una libreria, e poi convenuto in giudizio dai creditori pel pagamento oppose la nullità della sua obbligazione perché la scrittura non era fatta in doppio, e mancava della relativa menzione, ch'erasi da lui medesimo tralasciata. Sostenne il giudizio in prima istanza che gli fu contrario per essersi a lui descritto il giuramento decisorio; appellò, ma volontario ricedette in grado d'appello conscio della sua mala fede. Corre voce, che mentre era molestato dal governo per la restituzione della sovvenzione fattagli per la traduzione dell'opera del Locchè, e contemporaneamente ancora dalla ditta Girardini abbia simulato con suo fratello de' contatti alfine di salvare e cuoprire i suoi effetti».

presidente, ma certamente anche perché indicava il grave atteggiamento di alcuni tra i più importanti professionisti bresciani, come Dossi, il quale era al centro delle relazioni non solo forensi, ma anche politiche. Mainardi, dopo notevoli insistenze e numerose lettere tra il primo presidente e il regio procuratore, era stato inserito nell'elenco e la sua pratica, dopo alcuni mesi di intensi carteggi, veniva archiviata fors'anche per tacitare alcune gravi difficoltà interne alla Corte; successivamente e in maniera repentina seguiva la conferma all'esercizio della professione da parte del primo presidente e del procuratore generale¹⁰¹.

Se il caso Mainardi, brevemente accennato, aveva impegnato in grandi incontri diplomatici il collegio dei giudici della Corte e coinvolto anche il ministro della giustizia, diversi reclami per l'esclusione rimasero appena segnalati. Dei rapporti tra i professionisti e l'istituzione si facevano carico il Consiglio di disciplina degli avvocati e la Camera dei patrocinatori, presenti anche nelle Corti di Giustizia dipartimentali.

Abbiamo già illustrato nel capitolo precedente la nascita di questi due organi di controllo dei forensi, per alcuni versi simili ai nostri ordini professionali. Certo, l'autonomia della professione era ancora tutta da costruire, ma le basi vennero di sicuro gettate in questi anni durante la dominazione francese. Le attribuzioni del Consiglio di disciplina erano racchiuse in quattordici articoli della legge, ampiamente citata, del 9 agosto del 1811. Il Consiglio aveva l'obbligo normativo di «invigilare per la conservazione dell'onore dell'ordine degli avvocati», di «reprimere e punire in via disciplinare le trasgressioni e le mancanze senza pregiudizio dell'azione dei tribunali». Non solo, il Consiglio vigilava anche sulla pratica dei giovani legali presso le Corti e poteva intervenire «in caso di negligenza abituale o di notoria cattiva condotta di detti aspiranti», oppure «prorogare di un anno la pratica stessa». Aveva la facoltà di «avvertire», «censurare», «redarguire», «interdire» e anche escludere dall'elenco, non prima però di aver ascoltato la difesa dell'avvocato ripreso. Nel caso più grave, quello dell'esclusione, il legale coinvolto aveva l'opportunità di chiedere una proroga di quindici giorni per organizzare la sua difesa davanti al Consiglio stesso. L'ultima parola sulla «cancellazione» dall'elenco spettava però al presidente, con parere favorevole anche del Regio procuratore. L'avvocato che fosse stato per due volte sospeso o interdetto era automaticamente escluso dall'albo. Non erano inoltre tollerate riunioni di avvocati fuori dalla sede del Consiglio; la carica di presidente venne ricoperta dai più anziani e anche più autorevoli avvocati della città, come Alessandro Dossi, Antonio Barboglio, Pietro Paolo Piccinelli.

L'articolo 34 della legge del 9 agosto 1811 stabiliva le regole dell'elezione dei membri dell'assemblea: quattordici avvocati, scelti tra i due terzi dei più anziani, venivano messi «in dupla», e, da quello che si è potuto esaminare solo per la Camera presso la Corte d'appello, sembrerebbe che fosse sempre stato rispettato un certo ricambio annuale. Il Consiglio era inoltre molto attento, non solo alle eventuali autotassazioni come quella di 45 lit. del 1812 «per far fronte alle spese

¹⁰¹Cfr. ASBs, *Corte d'appello napoleonico*, b. 69. Lettera di immissione nell'elenco del 9 novembre 1811, firmata da Ippolito Calini e Luigi Trenti, ed inoltre cfr. la lettera del 6 novembre del 1811 favorevole all'inserimento di Mainardi nell'elenco, trasmessa dal primo presidente Giuseppe Beccalossi a Luigi Trenti

occorrenti»¹⁰², ma anche al rispetto dell'esonero fiscale dalla tassa sulle professioni liberali per i legali che svolgevano la funzione di avvocato «dei detenuti e miserabili» e di avvocato d'ufficio¹⁰³. Un'altra attenzione particolare era rivolta alla retribuzione degli onorari «statali» degli avvocati, regolati dalla Sezione seconda del Capo secondo, paragrafo VI, *Arringhe e assistenza ai giudicati* della *Tariffa delle spese, competenze ed emolumenti* disciplinata dalla legge n.169 dell'11 settembre del 1807 che mostriamo nella pagina seguente¹⁰⁴ e che rappresenta gli onorari avvocatesci fissati dallo stato, ai quali va aggiunto l'ammontare della parcella più consistente pagata direttamente al legale dalla parte in causa. Riguardo alla Camera dei patrocinatori della Corte d'appello si hanno fonti scarse. Il regolamento venne definito normativamente il 16 agosto e 11 settembre del 1808, ma l'attivazione ebbe luogo a Brescia solamente il 2 gennaio dell'anno seguente. I primi membri-amministratori della Camera stessa furono i procuratori bresciani Luigi Brozzoni, presidente, che verrà riconfermato fino al 1812, Gaetano Feroldi, sindaco, Giuseppe Cocchi, relatore, ed Ermenegildo Gnechchi segretario, depositario e dal 1813 presidente, tutti del foro bresciano¹⁰⁵.

L'istituzione dell'ordine dei patrocinatori possedeva le stesse funzioni di disciplina e di «esercizio giurisdizionale» del Consiglio degli avvocati. Il relatore aveva il compito di portare in assemblea i problemi all'ordine del giorno e il presidente di orientare le sedute e l'istituzione stessa. Si prendeva posizione sui reclami, già lo si è visto, dei forensi esclusi o espulsi dagli elenchi, si gestiva l'amministrazione quotidiana delle spese ordinarie e straordinarie, e rientravano nei temi di confronto tra i procuratori perfino le scelte inerenti il luogo delle riunioni, dai tavoli, alle sedie e ai mobili; naturalmente si curavano i rapporti con gli interlocutori principali nelle persone dei presidenti della Corte e gli aspetti legati alla professione dal punto di vista «tecnico-procedurale»¹⁰⁶. La Camera

¹⁰²Cfr. per l'amministrazione delle spese correnti del Consiglio di disciplina degli avvocati cfr. ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 69, Faldone 1: Fabbisogno e spese. Secondo la disposizione della circolare ministeriale del 25 agosto 1811, si doveva stabilire il fondo occorrente per le spese del Consiglio durante l'assemblea generale degli avvocati che in genere variavano dalle 2000 alle 3000 Lit.

¹⁰³Cfr. *Idem*, b. 40. L'esenzione era riferita alla legge del 12 marzo 1808. Pietro Salvi chiedeva proprio la sospensione della tassa perché «nel corso dell'attuale organizzazione non [si è] mai interessato che a'sollievo de'miserabili».

¹⁰⁴Per le tariffe legate alla professione del patrocinatore ci limitiamo a indicare esclusivamente i capitoli della stessa legge dell'11 settembre 1807: Capo I *Competenze per patrocinatori presso i tribunali e le corti di prima istanza*. Sezione I, *Competenze nelle materie sommarie* Sezione III. *Competenze dei patrocinatori nelle materie ordinarie*; Capo III, *Competenze per p. presso le corti d'appello*; Capo IV, *Disposizioni comuni pei patrocinatori delle corti e dei tribunali*.

¹⁰⁵ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, bb. 20, 66. Purtroppo sono sopravvissuti solo i verbali delle nomine annuali dei membri, dal punto di vista contenutistico poco rilevanti. Le cariche della Camera venivano rinnovate per un terzo ogni anno.

¹⁰⁶Le spese straordinarie e ordinarie del Consiglio di disciplina dell'ordine degli avvocati per l'anno 1811 erano rispettivamente di 1400 e 2200 Lire it. cfr. ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 69, *Lettera del presidente del Consiglio Alessandro Dossi al regio procuratore generale*. Per gli aspetti tecnici si intende tutte le problematiche

naturalmente agiva su indicazione della Corte di giustizia quando quest'ultima chiedeva la «censura con ammonizione» di un patrocinatore ritenuto scorretto nella propria attività durante i processi e soprattutto nelle denunce di «abusi, defatigazioni ed atti frustatori de'patrocinatori».

In questi casi l'agire della Camera spesso sconfinava nelle funzioni della Corte d'appello. Capitava cioè che una volta pervenuta al presidente dei patrocinatori di Corte di giustizia o d'appello la denuncia di abusi di un forense durante una causa, la Camera stessa si ergesse a tribunale giudicando la condotta del professionista reo. Questo atteggiamento «giurisdizionale» non era ammesso dal collegio giudicante della Corte d'appello e talvolta sfociava in un vero e proprio conflitto di ruoli di attribuzione giudiziaria, come quando nel 1810 venne incriminato, sempre per abusi¹⁰⁷ procedurali in Corte di giustizia, il patrocinatore Pietro Lottieri; la sua situazione costituì un punto di profonda divergenza tra i vertici della Corte d'appello e la Camera dei patrocinatori della Corte di Giustizia stessa.

Andiamo con ordine. Era già in corso, probabilmente, una controversia giuridica su quale organo avesse l'autorità di giudicare i reati d'abuso di potere durante le fasi processuali¹⁰⁸. All'istituzione di controllo dei patrocinatori bastava il riconoscimento della rappresentanza dei professionisti per imporre ai vertici della magistratura una propria autorità a giudicare e, qualora lo ritenesse opportuno, censurare o espellere in autonomia il patrocinatore Lottieri, giudicato però non colpevole di qualsiasi fatto nocivo alla istituzione giudiziaria e soprattutto alla professione. La Corte d'appello e i giudici, invece, non accettavano giuridicamente il trasferimento della competenza di giudizio, contro il professionista ritenuto da loro colpevole, alla sua Camera disciplinare, perché non creduta in possesso dell'autorità giudicante. Per la delicatezza del problema, la *questio* si protrasse per buona parte dell'anno e tra le tante lettere di corrispondenza tra tutti gli organi di vertice, il ministro della giustizia e la Corte di cassazione, l'intervento del Regio procuratore generale Luigi Trenti, sembrerebbe il commento più diplomatico.

Egli, rispondendo in allegazione a una richiesta di consulto da parte della seconda sezione della Corte d'appello che si era schierata contro il ricorso alla

legate alla professione cfr. *Idem*, b.66; come si può leggere nella lettera del primo presidente al presidente della Camera, del 7 febbraio 1809: «In tutte le cause che debbano essere comunicate al pubblico ministero, i Patrocinatori sono obbligati di fare questa comunicazione al Banco del competente Regio procuratore generale nella mezz'ora precedente, o susseguente alla di lui udienza, prima dell'udienza della Corte o Tribunale, in cui la causa dev'essere annunciata; e così pure debbonsi al medesimo comunicare gli atti anche nelle cause in contradditorio, dove lo stesso Pubblico ministero interviene come parte, tre giorni prima di quello indicato per l'arringa».

¹⁰⁷*Ibidem*. Era ritenuto colpevole di aver usato «manifesta defatigazione avanti questa Corte per Giuseppe Rho in causa a fronte del Sig. Antonio Predali, proponendo incidentalmente che il di lui cliente fosse posto fuori di causa non avendo alcun contatto col Predali medesimo». Questa citazione è tratta da una Lettera inviata dal presidente della Camera dei patrocinatori alla stessa Corte di giustizia del 30 aprile 1810. La Camera in quell'anno era costituita dal presidente Franzoni, da Zorzi sindaco, Pellizzari relatore e Migliorati segretario.

¹⁰⁸*Ibidem*.

Cassazione presentato dalla Camera, esponeva delle valutazioni giuridiche dubitative rispetto a questa contesa sull'autorità del giudizio: «Veggio la convenienza dei ragionamenti [...], ma non veggio con bastante chiarezza il fondamento legale, perocché in fine l'art.157 del Regolamento organico non marca l'estesa, e i termini della sorveglianza di cui si tratta ed all'incontro la Camera ha un fondamento legale per pronunziar giudizio nel testo letterale del Regolamento 16 agosto 1808: però confesso, che sussiste in me un dubbio, non sull'autorità dell'appello, ma sull'estesa di questa autorità su cui ne' il sovrano ne' il Gran Giudice non han dichiarazioni [...]. Quindi non dissimulo che preferirei l'espedito di consultare il Ministro della giustizia».

A questo parere si aggiungeva un'allegazione, tra le più determinate a fare chiarezza, del giudice mantovano Ferdinando Arrivabene che appoggiava le pretese dell'ordine dei patrocinatori: «Questa Corte è Corte d'appello, e non può impossessarsi degli atti della autorità inferiori e subordinate, se non mediante appellazione; e finora nessuno ha interposta appellazione dall'atto in quistione della Camera. Dunque in questo stato di cose la nostra Corte non può giudicare»¹⁰⁹. Abbiamo scelto soltanto questi esempi perché sembravano quelli più rispondenti alle esigenze di sintesi riassuntiva di questo caso finalmente risolto il 31 agosto del 1811 quando la Corte di cassazione rispondeva, ritenendo Pietro Lottieri colpevole delle imputazioni contestategli. Dopo la conferma del reato, il ministro della giustizia riduceva a 18 giorni, rispetto ai 30 previsti e a una possibile espulsione, la sospensione di Lottieri. A quanto pare la Camera prendeva atto della sentenza.

Sicuramente questo episodio è una rappresentazione dei conflitti in atto all'interno delle istituzioni giudiziarie, tra una magistratura forte giuridicamente e politicamente e la costante aspirazione all'autonomia da parte dei professionisti, di tanto in tanto emergente. Da una parte si concedeva un riconoscimento di identità professionale dall'altra si voleva tenerne il controllo, ma è anche importante osservare l'intervento «esterno» della Cassazione che si fece carico del problema, facendosi garante del rapporto tra le istituzioni giudiziarie, lo stato centrale e gli stessi professionisti che accettarono, così par di capire, il giudizio autorevole.

A questi problemi di carattere relazionale e istituzionale, si univa la delicata questione economica del deposito cauzionale da versare al Monte Napoleone per l'esercizio della professione¹¹⁰. Diversi patrocinatori denunciavano l'impossibilità di fare fronte alla richiesta di deposito; non tutte le denunce seguivano un *cliché* burocratico, anzi, qualcuno chiedeva un pagamento rateale, qualcun'altro, molto più semplicemente, descriveva la situazione familiare, magari un po' difficile, per meglio dimostrare la propria incapacità a sobbarcarsi il peso del deposito per l'esercizio della professione e qualcun altro ancora, ma si ha notizia solo del caso di Giuseppe Maggioni, si dimetteva.

Alla fine del 1808, lo stesso Gaetano Feroldi, sindaco della Camera come abbiamo visto in precedenza, «supplicava» il presidente Beccalossi di tenere in

¹⁰⁹*Ibidem.*

¹¹⁰Di questa speciale cauzione riservata ai patrocinatori abbiamo già parlato diffusamente nel capitolo precedente.

considerazione le sue ristrettezze economiche dovute anche a spese familiari per i «cinque maschi in educazione, due fuori paese, cioè il primo a Padova, altro a Verona e tre in Brescia, madre inferma da anni per cui esigesi parzial servitù di donne che la custodiscano»¹¹¹e quindi ammetteva di aver provveduto al pagamento solo di un quarto della tassa. Come poi si conciliassero queste situazioni familiari precarie con il titolo di possidente detenuto da tutti i patrocinatori nelle domande di abilitazione all'esercizio della professione, è da tenere in considerazione. Questa domanda è forse elusa da dichiarazioni come quella di Giuseppe Riviera che ammetteva di essere «di poca possidenza e che [aveva] la combinazione di aver poche questioni di agitare a questa Reggia Corte». Certamente questo tipo di disagio economico «cauzionale» non poteva essere affrontato dalla Camera e le suppliche dei patrocinatori erano rivolte esclusivamente al primo presidente della Corte d'appello, mettendo in circolo, però, quel rapporto relazionale tra il professionista e l'istituzione giudiziaria non più eludibile anche da chi rappresentava istituzionalmente la professione. Generalmente le domande di dilazione rateale del deposito, vistate dai vertici della Corte, passavano al regio procuratore che successivamente interveniva presso il governo centrale nella persona del ministro delle finanze. Non sempre venivano concesse proroghe. Nel 1809 venne respinta dal governo qualsiasi richiesta di dilazione del versamento¹¹² e così fino al 1813.

Lo sviluppo ottocentesco della professionalizzazione forense porterà ad una organizzazione territoriale delle Camere, di entrambe le professioni, e una solida autoamministrazione; gli avvocati, come i procuratori, provvederanno all'allestimento delle commissioni d'esame per l'iscrizione all'albo, sciolto giuridicamente dal rigido controllo della magistratura, e al consolidamento di una struttura di rappresentanza delle due professioni autosufficiente e concepita come gli odierni ordini professionali¹¹³.

Abbiamo ora una visione d'insieme della carriera avvocatizia e procuratoria dentro le nuove istituzioni giudiziarie napoleoniche: permaneva una forte differenziazione gerarchica degli avvocati tra la Corte d'appello e le Corti di giustizia civili e criminali, a vantaggio dei legali bresciani, o di quei pochi provenienti dai dipartimenti della giurisdizione e ammessi all'esercizio della professione, che potevano esercitare in tutta la «giurisdizione d'appello», a discapito invece dei colleghi veronesi, ma anche bergamaschi e mantovani che avevano appunto un «limite dipartimentale». Inoltre i percorsi carrieristici dei forensi presi in esame mostrano *curricula* con esperienze sempre interne alle stesse istituzioni giudiziarie, o quanto meno, allo stesso mondo «legale» o ad altre professioni ma sempre esercitate nei tribunali quali, ad esempio, il cancelliere. Siamo ancora lontani dall'emersione in queste professioni delle nuove

¹¹¹ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, bb. 66, 67. Cfr. in particolare le domande che si trovano nel faldone del 6 dicembre 1808, di Giuseppe Marchi, Pietro Zampiceni, Luigi Brozzoni.

¹¹²*Idem*, b. 67 *Lettera del ministro delle finanze al regio procuratore generale presso la Corte d'appello in Brescia*, 27 ottobre 1809.

¹¹³Su questi argomenti, cfr. H. Siegrist, *Profilo degli avvocati italiani dal 1870 al 1930. Omogeneità istituzionalizzata ed eterogeneità reale di una professione classica*, in «Polis», n. 2, 1994, pp. 223-244.

generazioni provenienti da impieghi pubblici come segretari comunali, o commissari e amministratori di istituti di beneficenza, tipico di fine Ottocento¹¹⁴.

6. Da redditeri a borghesi

Secondo una statistica veronese del 1807, eseguita da Giovanni Scopoli¹¹⁵, il numero dei forensi esercitanti era calcolato in 24 avvocati e 35 procuratori nel dipartimento dell'Adige e 32 avvocati e 45 procuratori nel dipartimento del Mella. Da questa statistica emerge inoltre che la composizione numerica degli avvocati veronesi assomma i 20 legali della città più i 4 del territorio del dipartimento; i patrocinatori, invece, risiedono tutti in città. Nel dipartimento bresciano la composizione si divide in 24 avvocati cittadini e 8 del territorio e i patrocinatori 38 cittadini contro 7 della provincia. Vi è quindi una disparità di distribuzione entro il territorio dipartimentale veronese e bresciano, ma lo studioso non ci dà ulteriori informazioni. Se si presta fede alla valutazione quantitativa dello stesso Scopoli sul totale dei professionisti liberali dei due dipartimenti, valutati rispettivamente in 210 e 218 esercitanti, possiamo allora ritenere che la percentuale dei professionisti forensi si attestasse sul 28-35% del mondo professionale locale. Confrontando invece le percentuali cittadine, viste in precedenza, con la popolazione urbana complessiva delle nostre due città¹¹⁶ il risultato della presenza numerica dei professionisti legali si ridurrebbe a pochi centesimi percentuali, ad indicare il profilo di un ristrettissimo gruppo sociale capace di esercitare un potere «monopolistico» nelle relazioni pubblico-economiche cittadine.

Da un altro punto di vista, invece, si può notare un calo numerico dei forensi rispetto all'ultima rilevazione, calcolata grazie agli elenchi del Tribunale d'appello del 1804, quando si potevano contare più di un centinaio tra avvocati e procuratori, mentre si conferma con i dati di Scopoli e della documentazione della Corte d'appello che l'avvocatura e il patrocinio sono sostanzialmente un

¹¹⁴Siegrist, *Profilo degli avvocati...*, cit., p. 227.

¹¹⁵BCVr, *Manoscritti Scopoli*, b. 488. *Sommario esercenti professioni liberali distinto secondo la tariffa ammessa al reale decreto del 23 dicembre 1807*. Giovanni Scopoli era uno dei più importanti funzionari del regno d'Italia; prefetto del Basso Po nel 1807 e del Tagliamento l'anno successivo, era anche autore di relazioni autorevoli sulle condizioni sociali e politiche dei dipartimenti del regno con un'attenzione particolare alla pubblica istruzione, tanto che venne nominato, nel 1809, direttore proprio della pubblica istruzione dopo aver ricoperto anche la carica di commissario governativo per l'armata d'Italia, come mostra Antonielli, *I prefetti...*, cit., pp. 109, 303, 329, 503, 508. Sono inoltre conservate in ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 66 alcune lettere di Scopoli, in qualità proprio di direttore generale della pubblica istruzione, al regio procuratore Luigi Trenti nelle quali si chiede insistentemente notizie intorno al «numero degli individui, che annualmente sono abilitati da codesta R. Corte all'esercizio delle professioni di avvocato e patrocinatore colle somme, che rispettivamente vengono da medesimi depositate».

¹¹⁶La popolazione di Verona era, nel 1805, di 52.313 abitanti, mentre nel 1810 di 48.653 (cfr. Zalin, *L'economia veronese...*, cit., p. 15). Brescia presentava una situazione quantitativamente inferiore di circa diecimila unità.

«fenomeno» urbano nel senso che queste professioni trovavano una propria identità sociale nel foro e nei tribunali cittadini. Da ultimo solo il 10% circa dei forensi degli ultimi elenchi di età veneta prosegue l'attività professionale dopo la fine della Repubblica italiana, a Brescia, come a Verona.

Nel Regno d'Italia le professioni forensi si presentano come espressione del gruppo sociale «possidente»¹¹⁷. Questa definizione che apparentemente risulta a noi ambigua e priva di una accezione connotativa, in realtà, nel nostro caso, spiega l'atteggiamento sociale dei ceti forensi di primo Ottocento. Chiusa la fase di transizione rivoluzionaria e repubblicana, nella quale si impose un rimescolamento della società bresciana e veronese, si passava ad una nuova situazione politica e sociale in cui si doveva dimostrare la propria adesione alle classi di prestigio e d'onore del nuovo regno.

La proprietà fondiaria svolgeva una funzione sociale per le élites non nobili e, nello stesso tempo, dava legittimità all'esercizio delle professioni liberali stesse e alle cariche istituzionali¹¹⁸, inoltre garantiva alla vecchia oligarchia cittadina un nuovo privilegio politico. I gruppi professionali non si erano ancora liberati da quella cultura di ceto che li aveva amalgamati per tutta la dominazione veneta; la possidenza rappresentava bene lo *status* del professionista in una società che aveva fatto della proprietà, ormai libera dai vincoli giuridici di antico regime, il fondamento dello stato. Per i forensi il richiamo ad un ceto di appartenenza, che si distanziasse dalla mercatura e che nello stesso tempo connotasse la professione tra l'alta gerarchia sociale, appariva utile e perfettamente coerente con la tradizione, peraltro mai abbandonata da coloro che si erano formati sotto la Repubblica di Venezia e che ora contribuivano come legali della parte in causa o come magistrati all'amministrazione della giustizia.

Ma la possidenza era comunque un attributo più formale che reale; si curava di più l'onore e il prestigio sociale piuttosto che il vero peso economico. Per questi motivi non deve stupire che gli avvocati della Corte d'appello bresciana si fossero inseriti nel mercato edilizio e fondiario medio- basso¹¹⁹, se si escludono

¹¹⁷Cfr. ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 37, Elenco delle domande di ammissione all'esperimento di pratica all'avvocatura. Tutti i candidati - sono presenti diverse domande di legali del territorio del dipartimento del Mella - si definiscono «possidenti».

¹¹⁸Cfr. C. Zaghi, *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in *Dagli stati preunitari di antico regime all'unificazione*, a cura di N. Raponi, Bologna 1981, pp. 260 e segg.

¹¹⁹Cfr. per i legali veronesi ASVr, *Antichi estimi*, b. 735. *Ricomposizione dell'estimo civico del caseggiato della città di Verona sinistra e destra dell'Adige, 1745-1825*, per Brescia ASBs, *Catasto napoleonico*, 183, 246, 247. Non sono polizze d'estimo, ma solo le annotazioni delle traslazioni. Abbiamo di seguito riportato le traslazioni di alcuni avvocati di Corte d'appello [legenda: dl=estimo precedente, C.V.=quadra, città vecchia, Faustini=quadra, S.Faustino, Ioannis=quadra, S.Giovanni, Alessandrii=quadra, S. Alessandro, rif.=riferimenti di ulteriori traslazioni; i valori sono in Lire venete]:

-*Bonomi Antonio q.Giuseppe* abitante alla carita C.V. possiede la pezza di terra di P.8 aradora, didata in contrada de Sarezotti descritta l'anno 1641 Cattasto Prima Faustini a Cominotto Montini q. Camillo n.349 dl.1723 comput. ad Ottaviano e Fratelli Montini q. Camillo in Ottava Faustini n.16 dl1753 n.797 Traslata a Marsiglio Garoni q. Gio: in

naturalmente il legale veronese Girolamo Aureggio¹²⁰ oltre a Domenico Monga e il già citato Alessandro Dossi, e che, in sostanza, la partecipazione dei legali fosse

Prima Ioannis n. 137 e dl 1777 n.184 Trasl. a Pietro e Faustino Fratelli Garoni q. Marsiglio ivi comput. per 3216.

-Carlo Chiaramonti (e fratello Andrea) n.10 657 possiede:

Pezza di terra di pio' 7 arada e vitada chiamata la Breda in contrada della Ponteviga descritta nel Catasto del 1641 Seconda S. Alessandro a Francesco e fratello Pontivici q. G. Battista n.419 parte sola per--2576

Pezza di P.8 tav 45 della pezza diterra di P. 8 T.50 detta il Marzolo descritta come sopra a Felica Pontivici q. Lelio n.327 parte sola per 3109:12 e dl. 1723 comp. a Gio: Batta Pontivigo q. Agostino in S. Ioannis n.11 Fatto in vigor di fede 560.

-Salvi Pietro q.Bartolomeo n.10 821, abita sul Borgo di S. Alessandro in Prima S.i Alessandrii possiede:

pezza di terra di P. 40 vidata, arata e parte prativa in tre pezzi chiamati Fortino, Gallo, e Fossadello descritta l'anno 1641. Catasto. di Bagnolo al Convento di S. Francesco di Brescia n.115 parte prima e del 1732 computata al medesimo convento in quarta Joannis n.106 per 4400.

Fatto in presenza del suddetto cittadino Salvi e come da istrumento 3 frimale anno settimo repubblicano 23 ottobre 1798 notaio Giuseppe Buffalini in Brescia. Altre traslazioni, 1802 rif. 125,1803 rif. 469, 1804 rif.684, 1807 rif. 282, 1817 rif. 224, 1819 rif., 358, 1823 rif. 133, 1824 rif. 12, 1825 rif. 893, 1827 rif. 166.

-Treccani Giuseppe q. Gio: Batta, abitante nel Borgo di San Nazzaro, detto Taeri in Quinta Ioannis

possiede: tanta parte per l'estimo di F. 1000, delli tre parti di casa contigui con tre stanze, corticella e fontana descritta l'anno 1641 in castao C.V. al possessore Simone Gatto n.132 parte prima 1723 computata ad Emilia e Sorelle Filippetti q. Filippo in C.V. n. 94. 1785 n.53 Trasl. ad Antonio Tonolini q. Marco ivi computata dl1791 n.118 Traslata a carlo Recenti q. altro Carlo dl1785 n.54 e dl 1793 n.265 Trasl. a Giacomo brera figlio settimo di Marco.

-Pietro Morari q. Gio: Batta abitante alle tre spade in Citta' Vecchia possiede:

la casa in contrada di San Benedetto descritta l'anno 1641 in Cattasto C. V. a Monica vedova q. Alfonso Tangatino n.748 parte sola, computata dl 1723 a Dionisio q. Orazio Lorando in C. V. n.217, dl 1733 n.1378 Traslata a Cristoforo rampinelli q. Francesco ivi computata, dl 1735 n. 1498 Traslata di nuovo dessoritto Dionisio Lorandi dl 1753 n. 1939 Trasl. a Giovan Antonio, e Reverendo Agostino Fratelli Morari q. Pietro ----- per 4100. Pezza di terra di P.20 boschiva per indiviso detta il Cucchetto descritta l'anno 1641 in Cattasto di Botticino Sera ad Agostino Morari n.48 parte 13 per-450. Una pezza di terra di Pio'1 e tavole 44 parte vitada e maroniva, detta il Barbino descritta l'anno 1641 a Giorgio q. Gabriele Fiorini n.1 parte sesta per-48:7. La terza parte di una stalla con fienile vicina alla casa descritta come sopra a Niccolo' Morari q.Lorenzo n.34 parte seconda per--60. Pio' 9 della pezza di terra di P.12 detta il Cucchetto descritta come sopra a Rocco q. Lorenzo Morari n. 57 parte decima per-270. La pezza di P.1 e Tavole 22 aradora, vitada, detta Le Pertiche descritta a Pietro q. Antonio Inzago n.33 parte settima per--396. Del 1723 computata a Flaminio e Alessandro Sacerdoti e Giuseppe Causidico Fratelli Morari q. Agostino in C.V. n.74 dl 1753 n.1940 trasl. a Gio: Antonio e Reverendo Agostino Morari.

¹²⁰ Cfr. Zalin, *L'economia veronese...*, cit., pp. 230-231 e 237. Aureggio aveva acquistato diverse proprietà fondiari, dal 1807 al 1813, dal convento di S. Fermo Maggiore di Isola della Scala e dai monasteri delle Maddalene di Roverchiara e di Tombazosana, di S. Spirito di Ronco e di S. Teresa di Venezia di Ronco, per un valore totale di circa Lit. 356,173.

non troppo vistosa e di sicuro non paragonabile a quella dei banchieri, appaltatori e grandi commercianti che invece fecero incetta di beni nazionali, e non solo, per tutto il Regno d'Italia¹²¹. La stessa cosa non si può dire per quei patrocinatori, che pur definendosi possidenti, non disponevano della stessa condizione finanziaria. Esisteva, ancora molto viva, una netta separazione sociale tra le due professioni. Il disagio denunciato dai patrocinatori, nell'impossibilità del pagamento del deposito cauzionale del Monte Napoleone, spesso era reale, e anche il loro ruolo di funzionari statali contribuiva a metterli in una condizione sociale diversa rispetto agli avvocati, i quali mantenevano ancora un notevole prestigio simbolico.

All'arrivo degli austriaci i ceti di condizione civile che avevano costruito le basi sociali delle professioni legali si erano rinsaldati a Brescia, a Verona e probabilmente in tutta l'ex-Terraferma veneta, ma con «contaminazioni sociali» interne estranee alla loro strutturazione di antico regime. Se la cultura simbolica del ceto possidente reggeva formalmente, in sostanza il gruppo sociale stava a poco a poco mutando la matrice.

Dal 1802 al 1814, l'anagrafe bresciana segna l'affiorare della evidente commistione tra gruppi sociali, divisi in età veneta dalla gerarchia cetuale. Il tentativo, cioè, di far emergere la complessità del rapporto sociale tra i forensi, il loro retroterra sociale e la società napoleonica potrebbe cominciare proprio dai matrimoni. Infatti i figli dei possidenti o dei professionisti legali sposano le figlie di sarti, mercanti e negozianti, spesso di professione cucitrici, cosa che prima in ottemperanza ad una società per ordini poteva avvenire raramente. In questo modo, la sarta Giacinta Pastelli sposava il patrocinatoro Pietro Antonio Pinardi, la cucitrice Anna Maria Zanetti sposava l'avvocato Luigi Valsecchi da poco trasferitosi da Milano, oppure ancora la figlia dell'oste Carlo Nicolini, Teresa, si univa in matrimonio con il legale Terzio Zorzi, affermato e attempato procuratore del periodo veneto¹²². Insomma si era data legittimazione ad una mobilità tra strati sociali che prima non rientrava nella «gerarchia dell'onore».

I redditeri professionisti si stavano facendo cittadini. Acquisivano cioè quella matrice «strettamente» borghese che caratterizzerà in pieno Ottocento il loro ruolo di intermediari tra stato e società e nella stessa borghesia, come Hannes Siegrist¹²³ ha mostrato. Anche se si deve confermare che il titolo di «possidente» mantenuto e ostentato dalla maggior parte dei professionisti legali recuperava

¹²¹Cfr. M. Calzavarini, *La vendita dei beni nazionali nei dipartimenti veneti dal 1806 al 1814*, in *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, a cura di G.L. Fontana e A. Lazzarini, Milano 1992, pp. 133-163. Inoltre per un interessante confronto con la realtà lucchese riguardo alla proprietà fondiaria dei gruppi sociali cittadini dall'antico regime all'Ottocento: cfr. A. M. Banti, *Ricchezza e potere. Le dinamiche patrimoniali nella società lucchese del XIX secolo*, in «Quaderni storici», n. 56, 1984, pp. 385-432

¹²²Cfr. ASBs, ASC- *Stato civile napoleonico*, bb. 31-37 e ASBs, *Stato civile napoleonico*, bb. 60-64.

¹²³Cfr. H. Siegrist, *Gli avvocati e la borghesia. Germania Svizzera e Italia nel XIX secolo*, in *Borghesie europee dell'Ottocento*, a cura di J. Kocka, Venezia 1988 e Idem, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio*, in «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», n. 14, 1992, pp. 145-181.

ancora quella dimensione «civile» che indicava una distanza tra la mercatura e l'aristocrazia e riaffermava soprattutto l'identità di ceto professionale.

Non pensiamo, quindi, di associarci alle considerazioni di Carlo Zaghi quando definiva le professioni «le più autenticamente borghesi in senso moderno» non essendo completamente affaristiche, né fondiarie, né censitarie in senso assoluto¹²⁴, perché le professioni forensi rappresentarono, almeno nelle realtà della Terraferma veneta, un'area sociale che sembra «improprio» individuare strettamente nella borghesia¹²⁵. Come ci pare poco adeguato parlare di borghesia intendendo un variegato mondo sociale che va dalla stessa piccola borghesia al patriziato cittadino¹²⁶. Non è possibile, a nostro avviso, comprendere nel mondo borghese, anche per una comprensibile categorizzazione, soggetti sociali proprio come quelli delle professioni forensi che provenivano dal patriziato, ma anche da gruppi familiari di redditieri delle vicinie del territorio urbanizzate e che alla stregua dei nobili mandavano i figli all'università, e ancora redditieri cittadini benestanti che facevano leva proprio sulla rendita per creare quel distacco sociale e culturale dalla mercatura¹²⁷.

La base cetuale, quindi, dei professionisti mantenne una complessità e una diversità sociale tra le due città analizzate che si riferiva a una lunga tradizione appunto «civile» che in molti casi proveniva da gruppi che avevano sempre vissuto di rendita e che avevano nel patriziato i riferimenti culturali e politici. Certo, il comportamento dei professionisti, nella fase di transizione dalle municipalità al Regno d'Italia, si legò a strategie sociali ed economiche vicine ai gruppi del commercio e della mercatura, ma rimase sempre indirizzato verso un consolidamento sociale del ceto professionale stesso.

La riconoscibilità borghese ottocentesca dei forensi ha poi coperto la complessità della precedente tradizione culturale e sociale. Possiamo, però, uscire da queste logiche concettuali, che spesso si risolvono nella costruzione di contenitori semantici vuoti, se interpretiamo il concetto di borghese come una «misura determinata di partecipazione a risorse limitate o socialmente essenziali»¹²⁸ alla stregua del potere, del patrimonio e della cultura. Allora si potrebbero comprendere anche i gruppi sociali professionali, tenendo presente, però, che si può parlare nel nostro caso di «borghesia delle professioni» solo dal Regno d'Italia. Dal momento in cui si fa largo una commistione tra ceti e tra strati sociali che porta alla ridefinizione di una società diversa da quella dell'età veneta.

¹²⁴ Zaghi, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 22.

¹²⁵ Cfr. per un *excursus* sulle tipologie storiografiche della borghesia ottocentesca R. Romanelli, *Sullo studio delle borghesie ottocentesche*, in *Le borghesie dell'Ottocento. Fonti, metodi e modelli per una storia sociale delle élites*, a cura di A. Signorelli, Catania 1988, pp. 9-46. Non si può inoltre prescindere da C. Capra, *Nobili, notabili ed élites: dal modello francese al caso italiano*, in «Quaderni storici», 37, 1978, pp. 12-42.

¹²⁶ Siegrist, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo...*, cit., p. 148.

¹²⁷ Mi permetto di fare riferimento al mio *Il foro bresciano tra età moderna e modernità. Avvocati, causidici e intervenienti della Terraferma veneta dopo il 1797*, in *Alle origini delle professioni moderne*, a cura di M.L. Betri e A. Pastore, Bologna 1997, in corso di stampa.

¹²⁸ Siegrist, *Gli avvocati e la borghesia...*, cit., p. 358.

Ancora nel 1875 Giuseppe Zanardelli, uomo politico di fama e presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, definiva, in uno dei suoi celebri *Discorsi sull'avvocatura*, la professione forense come una «istituzione», ma soprattutto un corpo sociale «duraturo nel tempo, indipendente e orientato verso uno scopo che è quello dell'organizzazione sociale»¹²⁹, rivendicava manifestamente l'identità politica insostituibile, quasi inviolabile, del ceto professionale avvocatesco al quale lui stesso apparteneva.

7. L'avvocatura e il diritto napoleonico

Il *Code civil*, il celebre Codice Napoleone, era entrato in vigore, nel Regno d'Italia il primo aprile del 1806; il compito di tradurre il testo venne affidato dal ministro Luosi ad una commissione di sei membri (tra cui i magistrati Andrea De Simoni, Giovanni Ristori, Luigi Rougier e il professore di Istituzioni civili all'università di Pavia Elia Giardini). L'anno successivo entrarono in vigore il Codice di procedura civile e il Codice di procedura criminale per il Regno, l'unico ad essere stato elaborato in Italia denominato anche «Codice Romagnosi», mentre per il codice penale bisognerà aspettare fino al primo gennaio del 1811¹³⁰. A Brescia, già dal 1806 era stato pubblicato dall'avvocato Gian Battista Pagani coadiuvato da Gian Maria Febbrari, *Lo spirito del Codice Napoleone*, nel quale si confrontava il nuovo diritto con quello romano. Non crediamo si debbano ricordare in questa sede le peculiarità del nuovo diritto francese; la sua breve vigenza nel Regno d'Italia condiziona lo sviluppo giuridico successivo e non solo per la definitiva abrogazione dei fedecommissi, oppure per l'introduzione legislativa del divorzio e l'abolizione dell'inalienabilità dei beni, quanto piuttosto per una diversa ideologia -conservatrice e moderata- giurisprudenziale, ben corrispondente alle esigenze dei ceti borghesi, tutelati da principi sociali come la libertà personale e l'eguaglianza ereditati dalla Rivoluzione; quindi un diritto nel suo insieme ideologicamente ispirato al misconoscimento dei valori dell'antico regime. Durante la Repubblica italiana si era tentato, tra il 1802 e il 1804, di delineare un autonomo progetto di codice voluto dal vicepresidente Francesco Melzi d'Eril e soprattutto da Spannocchi ed elaborato dal giurista valtellinese Antonio de Simoni; il progetto si basava sulle tradizioni giuridiche della penisola, sulla valorizzazione delle premesse romanistiche e imbevute di diritto comune, ma al momento della seconda stesura del 1804 venne archiviato, era subentrata una crisi della repubblica trasformata poi in Regno. L'introduzione del Codice Napoleone non poteva ovviamente non coinvolgere i legali e la loro attività lavorativa; se non altro per l'aggiornamento culturale imposto dal nuovo diritto a cui erano vincolati professionalmente.

¹²⁹ Cfr. V. Olgiati, *L'ordinamento professionale forense nel pensiero di Giuseppe Zanardelli*, in *Giuseppe Zanardelli*, a cura di R. Chiarini, Milano 1983, p. 364.

¹³⁰ Cfr. l'utile sintesi di E. Dezza, *Materiali per il corso di Storia delle codificazioni moderne*, Milano 1992, soprattutto le pp. 5-49 e Idem, *Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d'Italia: il progetto del 1809*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, studi coordinati da S. Vinciguerra, Padova 1993, pp. 101-182.

E' difficile dire se in questi anni si sia sostanziata una diversa cultura forense con l'introduzione del diritto napoleonico e quindi se si possa ora misurare il livello della contaminazione tra tradizioni giuridiche per molti aspetti differenti. La rapidità di mutamento politico-istituzionale-giudiziario dalle municipalità al Regno d'Italia aveva fatto sì che anche il *Code civil* entrasse a pieno titolo nella società italiana.

Se si osservano i verbali degli esami di ammissione all'esercizio dell'avvocatura in Corte d'appello, si ha la sensazione che i legali, soprattutto quelli più giovani, fossero in possesso di una solida formazione sul diritto francese e sapessero fronteggiare la difesa sia nel foro civile che in quello penale.

Aspiranti-avvocati come Andrea Maza, Giuseppe Saleri, Giovan Batta Girelli e Luigi Tenchini, ma anche i veronesi Bernardo Fagiuoli, Federico Ferrighi e Bortolo Messedaglia, tutti laureati prima dell'introduzione del *Code*, sembrano molto preparati e non solo forniti delle conoscenze specifiche di carattere romanistico per tradizione anche familiare, ma ottimi conoscitori del codice francese¹³¹. Attraverso lo spoglio dei fascicoli degli ammessi all'avvocatura presso la Corte d'appello si rintracciano i verbali degli esami con le domande rivolte ai candidati all'avvocatura; da questi verbali emerge uno spaccato della materia giuridica richiesta dalla commissione dei giudici d'appello preposta al vaglio delle ammissioni all'elenco professionale; i tenori dei quesiti ai quali erano sottoposti gli aspiranti avvocati insistevano su alcune questioni giuridiche, reputate dalle commissioni dei magistrati della Corte importanti ai fini della valutazione sulla formazione del legale-candidato alla professione.

Si passava dai contratti di locazione, alle doti, alle successioni e ancora alla comunione dei beni, e all'insolvenza dei debitori secondo il Codice Napoleone, oppure si privilegiavano gli aspetti giuridici comparati, come ad esempio, l'istituto dell'usufrutto e cause sulla proprietà in base alla normativa romanistica e napoleonica¹³². Non mancavano certamente domande di carattere penale, sui casi di reato per furto - era il reato percentualmente più diffuso - ma anche sulla normativa riguardante l'omicidio sempre però in maniera comparativa tra il diritto romano e la normativa francese. I quesiti comunque rispondevano a schemi generalmente simili, quasi burocratici. Le materie che prima abbiamo messo in evidenza ricorrevano continuamente nei questionari e, spesso, secondo la stessa successione; il numero delle domande variava, ma non superava mai il numero di nove. In ultimo erano abbastanza frequenti i quesiti sulle società d'affari, un esempio dei quali si trova nel fascicolo dei verbali dell'esame del bresciano Giovan Battista Girelli; l'aspirante legale doveva rispondere, ad esempio, a una domanda così formulata «Per l'andamento degli affari di una società contratta ad una determinata negoziazione vien preposto dai soci un istitore. Questi soci entrano nel contratto in parti ineguali. Si domanda se per le obbligazioni, e

¹³¹ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 36.

¹³²Ad esempio: «A qual grado nella successione intestata si estendeva il diritto di rappresentanza nella linea collaterale secondo il diritto romano, e come viene di presente regolata la rappresentanza nella linea stessa dal Codice Napoleone?»; oppure «Se il testatore dispone a titolo di legato di cosa non sua, ma di altrui proprietà, come veniva regolato questo caso secondo la prescrizione delle leggi del diritto comune; ed in qual modo è regolato dalla disposizione del Codice attualmente vigente?».

responsabilità dell'istitutore suddetto siano essi tenuti, o in ragione de' rispettivi caratti, o in eguali porzioni o solidalmente?».

E' inutile aggiungere che la frequenza di questo tipo di domande costringeva il legale esaminato ad uno studio anche sulla nuova normativa «francese», prima quasi impensabile, perchè il ruolo del professionista legale costringeva a una immersione nelle controversie successorie e nei casi di insolvenza tra debitore e creditore.

Gli esami dei patrocinatori erano invece aderenti al bisogno dei magistrati commissari di accertare una perizia teorica riguardo agli aspetti procedurali del processo più che alla formazione teorico-giuridica sulle basi del diritto, anche se non mancano quesiti circa materie importanti nel nuovo diritto francese, come ad esempio, il divorzio. Abbiamo così messo in nota le domande messe a verbale durante l'esame di Carlo Feroldi perché sembra rappresentare una sorta di paradigma dell'esame per l'iscrizione all'elenco nella Corte d'Appello¹³³.

La pubblicistica forense - cioè i saggi di giurisprudenza di questo periodo da noi consultati - non delinea in genere un rinnovamento culturale forense. Ancora nel 1803 a Brescia veniva pubblicato un volume dell'avvocato Faustino Bendiscioli dal titolo *Le successioni testamentarie intestate secondo le leggi romane*; e se si prendono in considerazione, ad esempio, i lavori successivi del magistrato mantovano della Corte d'appello di Brescia Ferdinando Arrivabene *La Filantropia del giudice. Dissertazione coronata dall'Ateneo di Brescia*, del 1817, ma scritto in piena età napoleonica e *Della certezza morale nei giudicij penali*, del 1814, dedicato al giudice di pace Pietro Tazzoli, difficilmente ci imbattiamo in citazioni tratte dal Codice francese. Non crediamo che ciò sia dovuto alla censura austriaca, quanto ad una cultura forense debitrice in massima parte ancora al «mondo delle lettere» di antico regime e soprattutto a quel continuo richiamo al senso etico della professione in tribunale, con i consueti riferimenti alla letteratura, alla filosofia antica e ai filosofi del diritto, da Quintiliano a Cicerone, da Grozio a Heinecke.

¹³³ ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, b. 20. 1. «Qual è la porzione de' beni disponibile da un padre, che ha figli viventi alla sua morte?»; 2 «Come può sospendere secondo il Codice di procedura attuale l'esecuzione di una sentenza dichiarata indebitamente appellabile?»; 3 «Cosa richiedesi per render atta una citazione in conciliazione ad interrompere la prescrizione, ed a far decorrere gl'interessi?»; 4 «Il delegato disposto dal debitore verso il suo creditore deve intendersi fatto animo compensandi, o no?»; 5 «Quali azioni sia per l'antico, che pel nuovo diritto competano al compratore verso il venditore in forza della garanzia a cui questi è tenuto verso di queglii pei vizi della cosa venduta non manifestati all'atto della vendita, e qual sia la diversa ragion della vendita, e qual sia la diversa ragion della legge nelle singole azioni suddette»; 6 «In quale stato di causa si può proporre l'eccezione di incompetenza, o declinatoria del foro?»; 7 «In quale età; dentro quale età degli sposi; e dopo quanti anni di matrimonio può essere ammesso il divorzio per mutuo consenso»; 8 «La nullità d'una sostituzione scritta in un testamento quali effetti produce rispetto alla istituzione delle'Erede?»; 9 «Quando uno de' collitiganti voglia querelare di falso un documento prodotto dal di lui avversario, quai regole di procedura dee seguire, e quai dichiarazioni, ed in qual modo emesse, incombono al produttore, che voglia difendere la verità, e validità del documento medesimo».

Purtroppo non siamo riusciti a svolgere la ricerca sui libri di diritto venduti nei negozi bresciani o veronesi durante il periodo napoleonico, come per l'età veneta; ci limitiamo al materiale documentario, soprattutto milanese, conservato nella Biblioteca Queriniana, posto in fondo al capitolo, che possa dare qualche traccia sulla probabile diffusione nel Regno d'Italia di alcuni testi di carattere giuridico.

Da questi lunghi liste di libri in commercio, sembrerebbe consolidarsi una cultura forense in piena contaminazione con il nuovo diritto francese, ma con una tradizione giuridica ancora viva; contaminazione destinata forse a durare poco, lasciando spazio, al ritorno degli austriaci, ad una ripresa dell'antica normativa e delle leggi asburgiche. Infatti nel 1815 il giurista Gaetano Senoner darà alle stampe a Venezia i tre tomi del suo *Manuale per giudici avvocati ed altri che intendono applicarsi al foro*, con l'intento di risistemizzare la normativa veneta con le leggi austriache e con l'intento, interessante per noi di offrire un utile strumento a coloro che esercitavano la professione nel foro.

Il foro, inteso come insieme di istituzioni giudiziarie e di operatori professionali, subiva un deciso cambiamento: l'avvocato e il patrocinatore rappresentavano nelle aule giudiziarie istanze, interessi, cioè *entitlements* - capacità delle persone di disporre dei beni attraverso i mezzi legali disponibili nella società- per usare un'espressione di Amartya Sen molto usata da Ralf Dahrendorf¹³⁴, svincolati dagli interessi del ceto proprietario di appartenenza dei legali, anche se permanevano numerosi casi processuali di possidenti. Per i legali di lunga esperienza e che avevano attraversato l'intera transizione verso i nuovi ordinamenti giudiziari, si veniva configurando probabilmente una diversa coscienza professionale e culturale della legalità, suscitata da uno strumento come il codice Napoleone che conteneva tutto il diritto, senza il ricorso a fonti sussidiarie e consuetudinarie, e dove la certezza del diritto diventava un «vincolo che legava le funzioni statali [o funzioni professionali] a norme generali»¹³⁵, come l'eguaglianza civile o la laicità dello stato in cui ciascuno doveva identificarsi.

Il processo, inteso come rappresentazione della scala gerarchica per ordini, tipica dell'antico regime, con al vertice il giudice patrizio, risultava completamente eliminato e non si sarebbe reintrodotta più nelle istituzioni giudiziarie, lasciando il posto ad una figura di giudice messo in condizione di avere piena cognizione della causa e di gestirla in forma chiara e precisa¹³⁶, secondo il proprio libero convincimento e motivando poi la sentenza, al fine di affermare una legalità e la volontà della legge di fronte alle parti.

Una responsabilità nuova e rilevante di servizio e di intermediazione legale si confrontava necessariamente con la difesa degli interessi delle classi sociali emergenti e imponeva ai forensi una capacità professionale in grado di adeguarsi alle esigenze di gruppi sociali ormai definitivamente affermati nella vita economica del Regno. Il diritto comune, del resto, era ormai inadatto e poco adeguato «a una rapida circolazione dei beni attraverso una rapida definizione

¹³⁴R. Dahrendorf, *Il conflitto sociale nella modernità*, Roma-Bari 1990, p. 14.

¹³⁵J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari 1994, p. 100.

¹³⁶C. Ghisalberti, *Unità nazionale unificazione giuridica in Italia*, Roma-Bari, pp. 128 e segg.

delle controversie»¹³⁷ e quindi risultava economicamente inadeguato a una classe borghese in forte ascesa.

Il *Code civil*, invece, non tanto salvaguardava la proprietà, quanto metteva in circolo uno stretto rapporto tra quest'ultima e il contratto, istituto giuridico che inseriva i beni «nel fenomeno della produzione e dello scambio»¹³⁸, evidente quando verso la metà del XIX secolo si faranno largo nuovi settori della disciplina giuridica, quando, ad esempio, l'istituto della personalità giuridica cambierà la normativa sulla successione, modificando le forme testamentarie del diritto comune, ormai obsolete e permettendo ai soggetti economici di sopravvivere ai singoli individui, come spesso accadrà nelle nuove forme di organizzazione giuridica scelte dal capitale industriale in pieno sviluppo¹³⁹. In campo penale, invece, il legale dovrà gestire la propria professionalità all'interno di una società caratterizzata da un aumento cospicuo dei furti e della crescita dei disoccupati e sottoproletari nelle campagne, insieme a «una sterminata massa di piccoli coltivatori diretti, di piccoli artigiani, di piccoli commercianti, votati ad una graduale emarginazione con lo sviluppo delle industrie e dei commerci»¹⁴⁰.

Il foro, allora, diventava uno dei luoghi di controllo dei conflitti sociali da una parte, ed economici dall'altra. Nell'età napoleonica si rintracciano i germi della mutazione forense, proprio a partire, a nostro avviso, dagli interventi avvocateschi civili durante l'ultimo periodo del Regno d'Italia¹⁴¹. La formazione dell'arringa potrebbe mettere in luce l'anima stessa della professione nel suo agire; all'avvocato coadiuvato dal patrocinatore per gli aspetti tecnici procedurali, spettava il lavoro di sostanzamento intellettuale della difesa nella teoria giuridica; a lui spettava anche il compito di valutare la strategia procedurale favorevole all'assistito, attaccare il pubblico ministero in aula, oppure recedere da ogni tentativo qualora fosse ritenuta perduta la causa.

L'idea della legalità, che prima si richiamava, informava le azioni dei nostri professionisti, perchè le parti in causa attendevano una tutela dalla legge, sconosciuta in antico regime, dove invece il diritto espresso e interpretato in tribunale risultava spesso sacrale e oscuro alla stragrande maggioranza delle parti in causa, ma soprattutto vissuto come impaccio alla giustizia. La consapevolezza della tutela del diritto portava a una implicita legittimazione dello stato, delle istituzioni e della struttura amministrativa della giustizia. Alla fine della dominazione francese, il ruolo delle professioni forensi si consolidava all'interno di un rapporto dialettico con il giudice e l'accusa.

La sovranità dalla quale emanava l'autorità giudiziaria non era più l'identificazione cetuale e di ordine del giudice con le istituzioni politiche cittadine, ma una sovranità statale e amministrativa che percorreva tutti i tribunali e corti del Regno e l'idea della legalità si identificava con lo stato stesso, ovvero dall'insieme di tutti i cittadini, uguali di fronte alle legge.

¹³⁷Taruffo, *La giustizia civile...*, cit. p. 68.

¹³⁸Sono passaggi teorico-giuridici assai noti (S. Rodotà), ma importanti anche per la nostra ricerca.

¹³⁹Cfr. l'introduzione di S. Rodotà al volume *Il diritto privato...*, cit., p.13.

¹⁴⁰Zaghi, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p.455.

¹⁴¹Cfr. i fascicoli processuali conservati in ASBs, *Corte d'appello napoleonica*, bb. 78-84.

Di questo, crediamo, risentivano i processi; ma appare complesso ricostruire il sorgere nei nostri professionisti di una diversa consapevolezza sociale, prima che culturale o giurisprudenziale. La nuova cultura giuridica del *Code civil* era una base di ancoraggio alle istituzioni per i nostri legali e uno strumento comunque di potere sociale che alimentava sempre la vita stessa della professione forense e che alimentò, anche dopo il crollo di Napoleone, una professione legale ormai geneticamente diversa da quella esercitata dai forensi di fine Settecento, ma pur sempre, per ruolo, geneticamente intermediaria tra il diritto, l'economia e la società.

Tutto sommato, però, la società prefigurata dal codice francese era soprattutto intera espressione di quei ceti possidenti e dirigenti, che di frequente troviamo in qualità di appellanti nella Corte bresciana e, perchè no, in qualità di forensi.

Questi ceti insieme ai gruppi borghesi erano i soggetti detentori di diritti reali, tutti identificati in quella eguaglianza civile di cui il codice era portatore e in cui la proprietà privata veniva completamente sciolta da ogni vincolo giuridico di inalienabilità e messa sul mercato. L'intermediazione dei servizi legali civili, allora, trovava un nuovo ruolo, non più in rapporto con l'aristocrazia, il patriziato, ma all'interno degli stessi gruppi sociali borghesi.